// Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 14 novembre — Numero 267.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica il 25 novembre 1908, alle ore 14, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli uffici.
3. Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative. (1073).
4. Riordinamento delle Camere di commercio del Regno. (1027).
5. Seconda lettura del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà. (Titoli II, V e VI). (116). (Urgenza).

Discussione dei disegni di legge:

6. Convalidazione del R. decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali. (593).
7. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).
8. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie. (124).
9. Mutualità scolastiche. (244).
10. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali. (171-B).
11. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali. (445).
12. Disposizioni sulla navigazione interna. (542).
13. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani. (533).
14. Proroga del termine stabilito dall'art. 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei corpi del R. esercito. (844).
15. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia. (771).
16. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'ordinamento delle Camere di commercio e d'industria. (682).
17. Istituzione di una Cassa di maternità. (191).
18. Applicazione della Convenzione internazionale di Berna 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie. (747).
19. Convalidazione del R. decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame. (736).
20. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunziata dal tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (471). (Sospesa la discussione. — Deliberazione della Camera 2 aprile 1908).
21. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della

LEGGI E DECRETI

Il numero 615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, l'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e la legge 31 dicembre 1907, n. 804;

Veduto lo Statuto del Banco di Sicilia approvato con Nostro decreto odierno;

Sentito l'Istituto interessato;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo regolamento generale del Banco di Sicilia, composto di 303 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO GENERALE
del Banco di Sicilia.

CAPITOLO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

Il Banco di Sicilia esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie.

Può anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia ed all'estero, per speciali o determinati servizi, nei limiti delle operazioni consentite.

Art. 2.

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dal rispettivo statuto o regolamento.

Il personale addetto all'ufficio del Credito fondiario e della sezione speciale del Credito agrario, con l'annessovi ufficio amministrativo della Cassa di risparmio, è compreso nell'organico proprio del Banco.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette.

CAPITOLO II.
Organi del Banco

Consiglio generale.

Art. 3

Il Consiglio generale vigila sull'amministrazione del Banco, a norma dello statuto.

Art. 4.

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria nella città di Palermo entro il primo trimestre di ogni anno, in prima o seconda convocazione, nei giorni determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria, quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'art. 17 dello statuto, è fatta con avviso del direttore generale, per lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione, e l'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattarsi nella adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza, devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri, al Ministero del tesoro e all'ispettore governativo o al delegato del Ministero stesso.

Agli effetti dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nello elenco sopradetto.

Qualora per l'esaurimento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, è rilasciato il giorno innanzi dal presidente del Consiglio alla residenza in Palermo dei consiglieri, i quali sono tenuti, all'uopo, a darne notificazione alla direzione generale del Banco.

Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, è iscritto all'ordine del giorno, dopo quelli che già vi si trovano segnati, previo accordo con l'ispettore governativo o col delegato del Ministero del tesoro.

Art. 6.

La sessione ordinaria durerà fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, purchè siano osservati i termini e la condizione di continuità previsti dall'art. 17 dello statuto.

Art. 7.

Durante la sessione straordinaria, ed in casi di somma urgenza, il Ministero del tesoro, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio di amministrazione, può aggiungere altre materie a quelle iscritte all'ordine del giorno.

Art. 8.

Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'art. 15 dello statuto, il compimento del biennio è determinato dall'approvazione di due bilanci. Però, dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.

Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art 9.

Le tornate del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 10.

La presidenza provvisoria dell'assemblea, nelle sessioni ordinarie, o in quelle che avvenissero immediatamente dopo le elezioni generali, è assunta dal consigliere più anziano di età: il più giovane vi esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, e, se trattisi di sessione ordinaria, sotto la presidenza provvisoria costituita a termini del precedente articolo, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tale uopo, il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

Alla Commissione, che si raduna, possibilmente, seduta stante, sono comunicate dalla direzione generale le notizie che essa avrà assunto, affine di accertare i casi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai termini dello statuto.

Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Agli effetti della ineleggibilità e della incompatibilità, la breve interruzione nel corso abituale dei rapporti di interesse per operazioni cambiarie, non basta per togliere ad essi quel carattere di permanenza, indicato nell'art. 41 dello statuto con le parole *esposizione cambiaria permanente*.

Art. 13.

Al principio di ogni sessione la Direzione generale è tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, pei quali, ai termini dello statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio di amministrazione, nonchè degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'art. 16 dello statuto stesso.

Art. 14.

Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria, nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario.

Il seggio presidenziale rimane così costituito anche per le sessioni straordinarie che possano tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.

Art. 15.

Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga nè il presidente nè il vice-presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario, ne fa le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 16.

Con l'avviso di convocazione, di cui all'art. 5, il direttore generale informa i revisori dei conti ed i supplenti - ove occorra - che il conto dell'esercizio precedente, esaminato e documentato, è posto a loro disposizione.

Art. 17.

Il Consiglio può delegare a qualcuno dei suoi componenti o ad apposite Commissioni l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la presidenza, a disposizione del Consiglio e dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del tesoro, almeno ventiquattro ore prima che abbia luogo la discussione.

Art. 18.

L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra del Consiglio generale.

Art. 19.

Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore di età.

Art. 20.

Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale, per estratto sommario, contenente soltanto la proposta deliberazione o l'approvazione o il rigetto di essa.

Art. 21.

Il segretario del Consiglio generale redige il processo verbale delle adunanze.

Il processo verbale è letto ed approvato dal Consiglio medesimo, con facoltà di delegarne la approvazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'*effettiva* residenza nella città di Palermo, è dovuto, esclusa ogni altra indennità, il rimborso dell'importo di un biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione ferroviaria o dal porto più vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purchè non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedano in località, nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, è dovuto anche il rimborso delle spese di vettura.

Art. 23.

I revisori di conti possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal direttore generale.

Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'art. 27 dello statuto e del presente regolamento.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente al-

meno due volte al mese a norma dello statuto, se il numero e l'indole degli affari lo richiedano. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.

Alle tornate assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero del tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere, in tempo opportuno, gli atti e documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione di cui all'art 8 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, nessun affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previo accordo coll'ispettore o col delegato sopra indicati.

Il segretario generale del Banco, ed in caso di sua assenza il funzionario che lo sostituisce, esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali, egli può farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia.

Art. 26.

Ai consiglieri di amministrazione che non dimorino effettivamente in Palermo è dovuto, oltre alla indennità di presenza in lire venti per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, di cui all'art. 22 dello statuto, o la diaria di lire venti per ogni giorno di viaggio così per l'andata come per il ritorno, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 27.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere presenti alla discussione di affari nei quali abbiano preso parte come amministratori di altre aziende, o nei quali siano personalmente interessati, sia direttamente, sia indirettamente anche come patrocinatori dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra questi e l'Istituto medesimo.

Art. 28.

Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva, e firmato da tutti gli intervenuti aventi diritto al voto e dal segretario del Consiglio.

Nelle deliberazioni prese a maggioranza i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l'inserzione nel processo verbale, deve essere indicato altresì nel *sunto* delle deliberazioni da inviarsi al Ministero del tesoro, ai termini dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e l'Istituto deve farne menzione nel *sunto* sopradetto.

Le proposte del direttore generale, relative a nomine e promozioni, si votano, con schede segrete, per *si* o per *no*, sul nome proposto, ed è nulla la scheda che porti un nome.

Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 23 dello statuto, il presidente, qualora si tratti di votazione segreta, deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.

I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata, sono comunicati al Ministero del tesoro secondo le disposizioni in vigore. I verbali medesimi sono depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale, che, sotto la responsabilità del segretario del Consiglio, ne cura la conservazione, comunica gli estratti delle deliberazioni ai competenti uffici e ne rilascia le copie.

Art. 29.

La decadenza dei membri elettivi del Consiglio d'amministrazione, nei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 39 e 41 dello statuto, e sopraggiunti durante la loro gestione, è dichiarata dal Consiglio d'amministrazione, che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed alle altre di cui è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) determina le categorie di operazioni da farsi presso ciascuna delle sedi, succursali ed agenzie del Banco;

b) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco può assumere nell'interesse dell'Istituto, di enti morali, di Società o di privati;

c) fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi e sui depositi a risparmio, osservate le disposizioni dello statuto della Cassa di risparmio; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;

d) fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive disposizioni di legge, come pure determina e modifica i diritti sui depositi volontari a custodia di titoli e valori, verghe e monete d'oro e d'argento, nonchè le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro servizio;

e) delibera sulle operazioni di credito agrario e della cassa di risparmio, a norma delle speciali disposizioni in vigore, e provvede su quanto concerne le operazioni di credito fondiario in liquidazione;

f) delibera le spese, salve le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 32;

g) determina i diritti da esigere per le copie di *bancali* per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti;

h) salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 32, determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato ed i contratti ad esse relativi;

i) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;

k) determina ogni anno, secondo l'importanza della sede o della succursale, il numero dei commissari di sconto da assegnarsi a ciascuna di esse; nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'articolo 65, lettera *f*, e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'articolo 89;

l) esamina e delibera sul rendiconto da presentarsi al Consiglio generale, di cui all'articolo 20 dello statuto; esamina i bilanci consuntivi al 31 dicembre di ciascun anno del Banco, del Credito fondiario e del Credito agrario, e le relative dimostrazioni delle spese, delle perdite e dei profitti, da presentarsi per l'approvazione al Consiglio predetto e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;

m) esamina ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto e il bilancio consuntivo della Cassa di risparmio. Il rendiconto e il bilancio consuntivo saranno uniti, in allegato, al bilancio consuntivo del Banco;

n) delibera lo stato di previsione delle spese e le variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;

o) approva l'inventario dei beni mobili ed immobili, presentato anno per anno dal direttore generale, da tenersi a disposizione del Consiglio generale;

p) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'Istituto, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e del Credito fondiario in liquidazione;

q) delibera, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro,

le norme per la compilazione dei *castelletti*, e determina il limite massimo del fido che ogni sede o succursale, secondo l'importanza della piazza, può accordare agli Istituti, ditte o persone annesse al fido stesso;

r) delibera, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, sulle proposte da farsi al Ministero del tesoro per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'articolo 50 del regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, e dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare al direttore generale le sue attribuzioni circa la destinazione ed il trasferimento degli impiegati del Banco, purchè non si tratti di direttori, salvo a darne comunicazione al Consiglio stesso nella tornata successiva al provvedimento.

Direttore generale.

Art. 32.

Il direttore generale, oltre alle attribuzioni conferitegli dallo statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio d'amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione medesimo, per essere inscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

b) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo imponga, ed essi non ammettano indugio fino alla prima riunione ordinaria del Consiglio d'amministrazione;

c) ordina, nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, degli stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

d) provvede fino alla concorrenza di L. 500 e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, alle forniture, locazioni ed alle spese imprevedute, sempre quando non concernano il personale, dandone comunicazione al Consiglio d'amministrazione;

e) presiede personalmente, o per mezzo di un suo delegato, agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato;

f) infligge la censura e sospende gl'impiegati dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 287, 288 e 289;

g) ordina ai termini dell'articolo 29 dello statuto, designando le persone incaricate di eseguirle:

1° verifiche improvvise di tesoro, di cassa e di portafoglio;

2° ispezioni generali agli uffici della Direzione generale, agli stabilimenti e dipendenti agenzie, osservate le disposizioni dell'articolo 39;

3° inchieste speciali agli uffici, agli stabilimenti ed alle agenzie predette.

Nel caso di ispezioni generali alle sedi e succursali provvede acchè siano contemporaneamente verificate tutte le agenzie ad essi aggregate;

h) propone al Consiglio di amministrazione le istruzioni di servizio, le norme disciplinari e le loro eventuali modificazioni;

i) acquista e vende i valori e la divisa estera, provvede per la emissione delle tratte e degli assegni (*chèque*) per conto del Banco, nei limiti di legge e in conformità dello statuto;

k) autorizza il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale o del Consiglio di amministrazione;

l) assiste, quando creda, personalmente od a mezzo di un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio del sindacato e della vigilanza che gli incombe;

m) approva ovvero limita i *castelletti* deliberati dalle Commissioni di sconto per una somma che non ecceda il limite determinato dal Consiglio di amministrazione, e fissa i limiti entro i quali possa essere ammesso lo sconto di cambiali estere di primo ordine, con firme note sul mercato internazionale;

n) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione, al Credito agrario ed alla Cassa di risparmio, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle stabilite dai rispettivi regolamenti e statuti speciali, di che all'articolo 2;

o) presenta al Consiglio di amministrazione, per essere sottoposti al Consiglio generale:

1° il rendiconto annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° i bilanci consuntivi del Banco e delle aziende annesse corredati da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite;

p) propone al Consiglio di amministrazione gli stati di previsione della spesa, e le variazioni in essi concernenti;

q) presenta annualmente all'approvazione del Consiglio d'amministrazione l'inventario dei beni mobili ed immobili dello Istituto.

Consiglieri di amministrazione di nomina governativa.

Art. 33.

A norma dell'articolo 31 dello statuto, uno dei consiglieri di nomina governativa sostituisce il direttore generale nei casi di assenza o di impedimento. Esso è designato dallo stesso direttore generale che ne informa il Ministero del tesoro.

Il direttore generale può delegare temporaneamente ai consiglieri di nomina governativa funzioni riguardanti determinati rami di servizio.

Ad ogni effetto di legge e di regolamento, i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dello Istituto.

Il biennio per la loro rinnovazione di cui all'articolo 21 dello statuto, è da valutarsi per anni interi, decorribili dal giorno della nomina.

In caso di nomina con decreti Reali di pari data, la rinnovazione ha luogo procedendosi al sorteggio.

Verificandosi interruzione, per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino dalla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

Segretario generale.

Art. 34.

Il segretario generale, oltre le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione, di cui gli articoli 25 e 28, sopraintende all'esatto funzionamento di tutti gli uffici del Banco, prende conoscenza degli affari, cura il regolare andamento di essi e dà, occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del direttore generale.

Tiene le note caratteristiche del personale e propone al direttore generale i provvedimenti sul personale stesso.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ispettore generale.

Nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione non può prender parte alla discussione, se non richiesto; in nessun caso può prender parte alla votazione.

CAPITOLO III.

Uffici propri della Direzione generale — Uffici e cariche annesse

—

Disposizioni comuni.

Art. 35.

La Direzione generale è divisa nei seguenti uffici:

1° segretariato generale;
2° ispettorato generale;
3° ragioneria generale;
4° ufficio legale;
5° sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio;
6° Credito fondiario in liquidazione;
7° cassa speciale o magazzino delle carte-valori e stampe;
8° economato ed archivio.

Dalla Direzione generale dipende l'ingegnere del Banco.

Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto è stabilito nel presente regolamento.

Il Consiglio di amministrazione può ridurre il numero dei detti uffici.

La sede di Palermo fa il servizio di cassa della Direzione generale, in conformità a speciali ordinamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Segretariato generale.

Art. 36.

Il segretariato generale è diviso nei seguenti riparti:

1° affari del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;
2° affari generali;
3° affari di personale.

A ciascuno dei detti riparti è preposto un segretario ed uno o più impiegati che lo coadiuvano.

Art. 37.

Dal segretariato generale dipende uno speciale ufficio con le mansioni della copiatura, collazione, numerazione e spedizione della corrispondenza.

Ispettorato generale.

Art. 38.

L'ispettorato generale del Banco è alla diretta dipendenza del direttore generale. L'ispettore generale e gli ispettori, con gli impiegati addetti all'ufficio, esercitano le rispettive attribuzioni a norma delle speciali istruzioni di servizio deliberate dal Consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministero del tesoro.

Art. 39.

Nelle ispezioni generali alle sedi e succursali dell'Istituto, l'ispettore deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiono, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi e riferire sulla condotta degli impiegati a norma delle speciali istruzioni di servizio.

Presentando al capo della sede o succursale la lettera che gli dà l'incarico dell'ispezione, l'ispettore rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

L'ispettore deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto della ispezione. Tale rapporto sarà sollecitamente comunicato all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

L'ispettore in missione ha facoltà di assistere, ai termini dell'art. 32, lettera *l*, come delegato del direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 41.

L'ispettore in missione deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale risulta dallo esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri.

Art. 42.

Niun provvedimento può esser preso dall'ispettore in missione senza autorizzazione della Direzione generale.

Ragioneria generale.

Art. 43.

Dalla ragioneria generale si riassumono le scritture di tutte le sedi e succursali. Ad essa sono aggregati i servizi dell'accentramento delle scritture dei titoli nominativi e di quelle relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto.

La ragioneria generale tiene la contabilità riassuntiva della Cassa di risparmio e del relativo patrimonio distintamente e separatamente da quella del Banco.

Art. 44.

Il ragioniere generale, che ne è il capo, esercita il riscontro contabile su tutte le aziende dell'Istituto, e ne è responsabile; invigila sulle ragionerie delle sedi e succursali e degli altri uffici speciali, per tutto ciò che si attiene al servizio di contabilità e per l'esatto adempimento di tutte le norme e disposizioni contabili, adottate dietro sua proposta.

Suggerisce (in base ai risultati contabili) i provvedimenti opportuni in ordine alle operazioni bancarie ed al loro sviluppo.

Firma le situazioni generali dell'Istituto e le lettere di accreditamento al cassiere e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, di cui all'art. 32.

Art. 45.

Il ragioniere generale, per gli esami e per gli accertamenti di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione dei rappresentanti dell'Ispettorato generale del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.

Servizio di cassa della Direzione generale.

Art. 46.

Le operazioni di cassa per conto della Direzione generale sono disimpegnate dalla sede di Palermo, a norma dell'art. 35.

I titoli pubblici di proprietà del Banco o delle aziende annesse sono custoditi nel tesoro delle sedi e delle succursali, secondo le disposizioni della Direzione generale.

Art. 47.

I biglietti logori o danneggiati che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere della sede o della succursale ricevente, con bollo a umido indicante la data ed il luogo ove si eseguisce l'annullamento.

Essi sono anche perforati dal cassiere stesso, in ciascuna metà, ma in modo che non sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.

Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda *Nullo*, su ciascuna metà del biglietto.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro della sede di Palermo per la successiva presentazione alla cassa speciale, di cui all'art. 48.

Cassa speciale e magazzino carte-valori.

Art. 48.

Il servizio della cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato in conformità del R. decreto 20 ottobre 1895, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernono.

Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio d'amministrazione, stabiliscono come e da chi debba esser fatto l'esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.

Art. 49.

Il gestore preposto alla cassa speciale ed al magazzino delle carte-valori:

a) tiene le scritture del movimento dei biglietti, compila i lavori contabili relativi, ed eseguisce la classificazione e l'annullamento dei biglietti stessi;

b) tiene una delle chiavi degli armadi, a due serrature, in cui sono custodite le scorte degli stampati soggetti a rendiconto (fedi, assegni, vaglia, ecc.) e cura la fornitura degli stampati stessi alle sedi, succursali ed agenzie del Banco.

L'altra chiave dei detti armadi è tenuta dal ragioniere generale.

Economato-archivio della Direzione generale.

Art. 50.

All'ufficio di economato-archivio è preposto l'economo-archivista colle seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dei protocolli di entrata e uscita;

b) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi d'ufficio;

c) cura la tenuta dell'archivio della Direzione generale, e quindi rilascia le copie che gli siano richieste, riscuotendo i diritti relativi;

d) provvede alle spese minute d'ufficio ed alle spese di economato, dietro ordinativi del direttore generale.

Servizio legale e sue norme.

Art. 51.

Presso la Direzione generale, un avvocato consulente presta al direttore generale assistenza quotidiana per tutti gli affari legali del Banco e ne riferisce, se richiesto, al Consiglio d'amministrazione.

Egli, prima di proporre al direttore generale di intraprendere o di accettare una causa che venga promossa da terzi, deve approfondirne tutti gli estremi di fatto e di diritto allo scopo di accertare se il Banco abbia realmente ragione e interesse di sostenerla, o se non possa tornargli più utile evitarla con un'equa transazione.

Art. 52.

Presso la Direzione generale e presso le sedi di Palermo, Messina, Catania e Roma vi sono avvocati e procuratori legali, nel numero e con le competenze risultanti da speciale tabella, deliberata dal Consiglio generale su proposta del Consiglio d'amministrazione, la quale tiene luogo dell'albo previsto dall'art. 29 dello statuto.

Presso le sedi di Girgenti e Trapani e le succursali i difensori del Banco hanno la doppia qualità di avvocati e procuratori legali; sono nel numero ed hanno le competenze indicate nella tabella sopradetta.

Presso la Direzione generale e ciascuna delle sedi di Palermo, Messina, Catania, Roma, Girgenti e Trapani vi è inoltre un agente legale nominato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale e retribuito secondo la sopraindicata tabella.

Gli avvocati assumono la difesa dell'Istituto tanto per le cause concernenti l'azienda bancaria quanto per quelle del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco. I pareri che vengono loro richiesti debbono essere dati per iscritto.

I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Banco ed assumono quella del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco.

Nelle sedi di Girgenti e di Trapani e nelle succursali il difensore, il quale riunisce in sè le funzioni di avvocato e di procuratore, ne assume cumulativamente gli obblighi.

I procuratori legali, senza diritto a speciale indennità, meno il rimborso delle spese di viaggio o la diaria da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi per gli affari legali del Banco, nei paesi compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenza.

L'agente legale disimpegna il proprio ufficio a norma delle speciali istruzioni deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 53.

Gli avvocati e i procuratori ed agenti legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di cui all'articolo precedente, nei casi di vittoria, hanno diritto ai compensi liquidati contro le parti soccombenti, purchè riscossi, o, qualora il pagamento non venga dalle parti perdenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione, o la nota marginale rispondente alla tariffa degli atti, e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.

La distribuzione dei sopradetti compensi è fatta alla fine di ogni anno ripartitamente per la Direzione generale e le sedi e succursali del Banco.

Tale distribuzione tanto presso la Direzione generale, quanto presso le sedi e le succursali nelle quali sono distinte e separate le due qualità di avvocato e di procuratore, ha luogo in ragione di sei decimi in favore degli avvocati e di quattro decimi in favore dei procuratori e degli agenti legali; in parti uguali dove le due qualità succennate sono cumulate.

In entrambi i casi la compartecipazione dell'agente legale è limitata ad un ventesimo del totale delle somme da distribuirsi.

L'avvocato consulente presso la Direzione generale concorre nei compensi attribuiti agli avvocati della Direzione generale medesima.

Per le liti perdute in tribunale e vinte in Corte d'appello, quando la sede di questa è diversa da quella del tribunale, i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali delle due sedi, secondo l'assegnazione fattane dalla sentenza in seguito ad apposita richiesta; o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Per le liti vinte in grado di rinvio i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali che hanno preso parte alla difesa nelle varie giurisdizioni secondo la destinazione fattane dalla stessa sentenza in seguito ad apposita richiesta, o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Gli avvocati e procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza, sotto qualunque forma o denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopraindicata tabella.

Qualora, in casi di eccezionale importanza, trattandosi di cause vinte, il Consiglio di amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo, senza poter reclamare in via giudiziaria.

Tale obbligo si estende anche ai casi cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.

Art. 54.

Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle

sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.

Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene.

Spetta però al Consiglio di amministrazione statuire sulle transazioni dei giudizi pendenti, sui concordati giudiziari, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni, e sui concorsi ad aste pubbliche per garantire crediti dell'Istituto.

Le deliberazioni riguardanti i concordati giudiziali saranno comprese nell'elenco delle transazioni da comunicarsi al Consiglio generale, in sessione ordinaria, giusta l'art. 27, n. 16 dello statuto.

Art. 55.

Il direttore generale per la Direzione generale ed i direttori locali per la rispettiva sede o succursale, nei limiti e con le norme all'uopo stabilite, dispongono le anticipazioni ed i pagamenti finali delle spese giudiziarie e provvedono per le spese e gli onorari ai notai, tenuto presenti per tali onorari, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Con apposite norme è provveduto a tutto quanto concerne le relazioni e notizie che gli avvocati e procuratori legali devono fornire sulle pendenze giudiziarie loro affidate e sulla tenuta del registro delle liti, tanto presso le sedi e le succursali, quanto presso la Direzione generale.

Art. 57.

I direttori delle sedi e delle succursali invigilano l'opera di coloro che sono incaricati della difesa dell'Istituto.

Aziende dipendenti dalla Direzione generale

Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio.

Art. 58.

A capo della sezione del Credito agrario e dell'ufficio amministrativo della Cassa di risparmio è un direttore; questi, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore.

La detta sezione riassume le scritture contabili del servizio di credito agrario, le quali sono distinte e separate da quelle del Banco.

Le scritture della Cassa di risparmio sono tenute dalla ragioneria generale ai termini dell'art. 43.

Credito fondiario in liquidazione.

Art. 59.

A capo dell'ufficio di Credito fondiario in liquidazione è un direttore; questi, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore.

Art. 60.

L'ingegnere della Direzione generale disimpegna l'ufficio di consulente tecnico dell'Istituto; disimpegna pure nel territorio della città di Palermo gl'incarichi per tutti i servizi della Direzione generale o da essa dipendenti, nonchè della sede locale.

Nel caso in cui siano affidati all'ingegnere incarichi da eseguirsi fuori del territorio di Palermo, egli è compensato secondo la tariffa stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

CAPITOLO IV.

Sedi, succursali ed agenzie

Amministrazione.

Art. 61.

A capo di ogni sede o succursale del Banco è un direttore.

Art. 62.

In caso di assenza o di impedimento del direttore esso è surrogato dal funzionario a ciò delegato dal direttore generale.

In caso di urgenza, e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede o della succursale spetta al segretario o, in mancanza, all'impiegato di grado superiore, o, nello stesso grado, di maggiore anzianità, escluso il cassiere.

Art. 63.

Le sedi e le succursali hanno, in generale, identiche attribuzioni. Esse sono regolate dalle stesse norme, ai termini degli articoli 33, 34, 35 e 36 dello statuto.

Art. 64.

Tanto alle sedi e succursali, quanto alle agenzie, sopra deliberazione del Consiglio d'amministrazione, possono essere aggiunti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello statuto e del presente regolamento.

Direzione.

Art. 65.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:

a) vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie;

b) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità per gli affari che riguardano la sede o succursale o le dipendenti agenzie;

c) custodisce oltre quella del tesoro una chiave delle casse interne coi rispettivi duplicati;

d) eseguisce, con l'intervento degli altri detentori delle chiavi, la verifica dei valori estratti ed immessi nel tesoro, all'apertura ed alla chiusura della cassa, ed ha l'obbligo di accertarsi con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero di due almeno ogni anno, della consistenza di cassa e del portafoglio, riferendone al direttore generale;

e) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendone a questo immediatamente;

f) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto in numero superiore della metà a quello dei commissari assegnati alla sede e succursale dal Consiglio di amministrazione;

g) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escono dai confini dell'ordinaria amministrazione;

h) conserva il registro dei fidi (castelletto), e comunica alla Direzione generale le variazioni ed aggiunte relative;

i) esamina e sottoscrive le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;

k) dispone gli atti preparatorî d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti; provvede alla restituzione delle somme relative sino a L. 4000, e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentigie per somme che oltrepassino il detto limite;

l) istruisce gli affari del Credito fondiario in liquidazione, del Credito agrario e della Cassa di risparmio, ed in generale compie tutti gli incarichi inerenti a tali aziende affidategli dal direttore generale a norma dell'art. 101;

m) infligge la censura e sospende gli impiegati dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 287 e 288;

n) fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;

o) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione ge-

nerale una relazione sull'andamento di tutti i servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie, sul mutamento dalla condizione economica dei clienti, sulla condotta in ufficio e privata e sulla capacità del personale, a norma delle istruzioni all'uopo impartite.

Art. 66.

Il direttore deve seguire l'andamento dei commerci e delle industrie, e il movimento economico del territorio in cui la sede o la succursale svolge la propria azione nei rapporti del credito, facendo una particolareggiata relazione alla Direzione generale, da mettersi a disposizione del Consiglio generale.

Art. 67.

Il direttore vista le copie conformi dei titoli nominativi ed i certificati rilasciati dalla sede o dalla succursale.

Art. 68.

Il direttore:

1° provvede al pagamento:

a) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

b) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

c) delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;

2° provvede per gli esiti già approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, non oltrepassino le L. 50; per quelle che superino detta somma, deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale.

In caso di urgenza, detto limite può essere aumentato fino a L. 100 purchè se ne riferisca immediatamente al direttore generale per l'opportuna ratifica;

3° provvede alla pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative.

Segreteria.

Art. 69.

Nelle sedi e nelle succursali un segretario, alla immediata dipendenza del direttore:

a) comunica e trasmette a tutti gli altri uffici della sede o della succursale le disposizioni che abbiano relazione coi singoli servizi;

b) fa trascrivere le ordinanze, che controfirma, ed ogni altro atto formulato dal direttore o da chi sostituisca il direttore;

c) provvede alla redazione della corrispondenza d'ordine amministrativo;

d) custodisce i suggelli d'ufficio;

e) interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche che compiono il direttore e gli ispettori e nelle spedizioni e ricezioni di fondi;

f) istruisce le pratiche riguardanti il pagamento condizionato di titoli apodissari, a norma degli articoli 152 e seguenti, e dei titoli apodissari e vaglia cambiari dispersi o distrutti, giusta gli articoli 169 e seguenti;

g) provvede alla costituzione dei depositi cauzionali degli impiegati, pei quali redige l'atto di pegno;

h) tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riferibili al personale;

i) tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;

l) compie ogni altro incarico, affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questi, firma i vaglia cambiari;

m) assume la reggenza temporanea della sede ai termini dell'art. 62.

In caso di assenza, il segretario è sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo con la Direzione generale, fra gli impiegati della sede o della succursale, escluso il cassiere.

Art. 70.

Nelle sedi e nelle succursali un economo-archivista, coadiuvato da uno o più scrivani:

a) cura la tenuta dell'archivio della corrispondenza amministrativa e commerciale, dei registri e dei documenti contabili, di cassa e di tutti gli uffici, e ne è responsabile;

b) cura la tenuta dei protocolli di entrata e di uscita, e provvede alla copiatura e spedizione della corrispondenza tanto amministrativa che commerciale;

c) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;

d) provvede alle spese minute di ufficio ed alle spese di economato, dietro ordinativi del direttore.

Ragioneria.

Art. 71.

A capo dell'ufficio di ragioneria presso le sedi e succursali è un ragioniere.

Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il ragioniere:

a) registra, riscontra e dà notizia di tutti i fatti contabili della sede o della succursale, secondo le speciali istruzioni;

b) esamina le procure, in base alle quali si debbano eseguire pagamenti o consegnare valori, prima che sia dato all'ufficio competente il *nulla osta* per l'esecuzione;

c) è materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato e di quello degli impiegati da lui dipendenti, sia per qualunque mancanza che si potesse commettere con malizia o per negligenza od errore, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture.

Le responsabilità inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e del presente regolamento, non escludono quelle che i detti impiegati abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;

d) compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante la sede o la succursale;

e) tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati, con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio, avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;

f) provvede alla tenuta di tutti i libri contabili e registri di scrittura analitica e riassuntiva determinati dalle istruzioni di servizio, nonchè dell'inventario degli immobili;

g) redige la corrispondenza commerciale;

h) provvede alla tenuta del magazzino delle stampe riguardanti tutti gli uffici della sede o della succursale;

i) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati ed assiste giornalmente alle operazioni di apertura e di chiusura della Cassa.

In caso di assenza, il ragioniere è sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo colla Direzione generale, fra gli impiegati della sede o succursale, escluso il cassiere.

Cassa e custodia delle chiavi.

Art. 72.

A capo dell'ufficio di cassa è posto un cassiere, che ha alla propria dipendenza immediata uno o più sottocassieri e commessi di cassa, i quali compiono le rispettive funzioni in conformità alle speciali istruzioni di servizio.

Egli:

a) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati;

b) è materialmente responsabile verso il Banco tanto del-

l'opera propria quanto di quella dei sottocassieri e dei commessi di cassa, i quali, ciò non ostante, sono pure responsabili verso il Banco o verso il cassiere di qualsiasi loro frode od errore;

c) è inoltre responsabile materialmente e solidalmente coi commessi di cassa quando affidi ad uno di essi pagamenti o incassi, da eseguirsi fuori dell'ufficio di cassa, per somma eccedente lire venticinquemila, senza curare che il commesso di cassa all'uopo incaricato sia accompagnato da altro commesso di cassa o, in mancanza, da altra persona designata dal direttore;

d) è tenuto a designare, all'atto della sua immissione in funzioni o quando il sostituto cessi dalle sue funzioni, e con l'approvazione del direttore, il nome di un impiegato della sede o succursale che accetti di sostituirlo, sempre sotto la sua responsabilità, nei casi di assenza o di impedimento.

Qualora la designazione non sia fatta, provvederà ad essa il direttore con ordinanza motivata e sempre sotto la responsabilità materiale del cassiere.

Art. 73.

Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.

Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere, i quali debbono pure apporre le loro firme sul verbale.

Art. 74.

Gli scudi (esemplari) delle fedi di credito e dei vaglia cambiari, i libretti dei conti correnti ad interesse, i relativi assegni (*chèques*), i libretti dei depositi a risparmio e gli altri stampati soggetti a rendiconto sono conservati nel tesoro, e ne è estratta, volta per volta, quella quantità che possa bisognare per le occorrenze del giorno, tenendone conto in apposito registro di carico conservato nel tesoro medesimo.

Art. 75.

Oltre le responsabilità inerenti al suo ufficio, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e a quelle del presente regolamento, il cassiere è sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantità, della specie e della legittimità dei titoli, biglietti, numerario e di ogni altro valore, custoditi, estratti ed immessi nel tesoro e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non glie ne sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

È pure responsabile che i titoli apodissari, i vaglia cambiari ed assegni bancari, ammessi al pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Art. 76.

Il cassiere deve curare, a suo rischio e pericolo e sotto la sua materiale responsabilità, la esazione degli effetti scaduti, che all'uopo sono a lui consegnati, nonchè la consegna, contro ricevuta, degli effetti non pagati all'ufficiale pubblico, destinato per levare i protesti cambiari, ai termini di legge.

Il Consiglio di amministrazione determina la tariffa relativa ai compensi dovuti agli ufficiali incaricati dei protesti predetti.

Art. 77.

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto è stabilito nel presente regolamento.

Art. 78.

Le chiavi del tesoro sono tre, e sono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere ed al ragioniere.

Art. 79.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicate.

Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal ragioniere.

Art. 80.

Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori, sotto la loro più stretta responsabilità, e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.

Commissioni di sconto.

Art. 81.

Il numero dei commissari di sconto, da assegnarsi a ciascuna sede o succursale a norma dell'art. 36 dello statuto, viene determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo l'importanza degli affari locali.

Art. 82.

Il direttore generale, su proposta del direttore della sede o succursale, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbano aver luogo.

Art. 83.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni della Commissione di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.

Art. 84.

La durata del servizio di ciascun commissario, è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato.

Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 85.

Il turno di servizio è dal direttore fissato in principio dell'anno, per modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente uguale.

Il turno di servizio deve essere tenuto segreto dal direttore. In casi eccezionali si può ammettere in esso qualche inversione o sostituzione.

Art. 86.

Uno dei commissari escluso il direttore funziona da segretario della Commissione.

Art. 87.

Non intervenendo in un'adunanza della Commissione di sconto uno dei commissari di turno, il direttore provvede a sostituirlo.

Art. 88.

Ai commissari di sconto è corrisposta una indennità o medaglia di presenza di lire dieci ogni volta che intervengano in ufficio per assistere alle adunanze della Commissione.

Art. 89.

Il direttore della sede o succursale ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, agli effetti dell'art. 30, comma *k* del presente regolamento.

Il direttore locale, nel riferire sulla avvenuta incompatibilità di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio in guisa che quel commissario non possa più prender parte ai lavori della Commissione.

Art. 90.

Quando per morte, dimissione o decadenza si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il Consiglio d'amministrazione, a seguito di proposta del direttore locale, contenente il

nome d'un numero di persone doppio di quello delle vacanze, deve provvedere con altre nomine a supplire i mancanti.

I nuovi nominati durano in ufficio fino al 31 dicembre.

Agenzie.

Art. 91.

Le agenzie, di cui agli articoli 3 e 37 dello statuto, dipendono dalla sede o succursale cui sono aggregate per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

Le agenzie sono provviste del necessario fondo di cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, è ritenuto come esistente nella cassa della sede o succursale da cui le agenzie stesse dipendono, ed alle quale debbono rimettere le somme eventualmente eccedenti i bisogni di cassa, dietro ordine del direttore, a tenore dell'art. 100.

Art. 93.

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

a) ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, alla sede o succursale dalla quale dipendono;

b) ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti già ammessi al fido, da spedirsi alla sede o succursale sopradetta con particolareggiate informazioni sui coobbligati non che effetti per l'incasso;

c) pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione della sede o succursale stessa o l'ammontare degli effetti incassati;

d) scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco può fare anticipazioni;

e) riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dalla sede o succursale cui sono aggregate;

e-bis) consentire anticipazioni;

f) emettere vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;

g) pagare vaglia cambiari o titoli apodissari, come pure assegni tratti dai corrispondenti del Banco;

h) ricevere commissioni per compra e vendita di titoli, da eseguirsi dalla sede o succursale da cui dipendono, e per compra e vendita di divisa estera, da eseguirsi dal direttore generale, a norma dell'art. 32;

i) ricevere depositi a risparmio;

j) eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore della sede o succursale, venissero aggiunte a quelle sopraindicate, a norma dell'art. 64.

Art. 94.

Il Consiglio d'amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.

La sede o succursale cui l'agenzia è aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilità, la consistenza in biglietti, numerario, effetti e valori di essa, e tiene in evidenza sinteticamente, il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.

La sede o succursale predetta, colla scorta dei dati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni dell'agenzia.

Art. 95.

Sono addetti a ciascuna agenzia:

a) un agente;

b) un sotto-cassiere;

c) un inserviente da adibirsi anche come commesso di cassa.

Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degl'impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente.

Art. 96

L'agente risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità delle operazioni dalla stessa compiute, non che dell'autenticità delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per suo mezzo.

Egli:

eseguisce gli ordini del capo della sede o della succursale da cui dipende e corrisponde direttamente con lo stesso nonchè con le autorità locali, e coi terzi per gli affari attinenti alla agenzia;

esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate, e constata che le condizioni siano adempiute;

conserva una delle chiavi della cassa, di cui l'altra è affidata al sotto-cassiere, e riscontra i valori che vi si immettono o se ne estraggono, prendendone nota negli appositi registri di sacristia con dichiarazione firmata da lui e dal sotto-cassiere; tali registri sono custoditi nella cassa;

firma insieme al sotto-cassiere tutti gli stati e documenti da spedirsi alla sede o alla succursale da cui dipende;

invia giornalmente alla sede o alla succursale anzidetta la situazione di cassa nella quale riassume e dà conto delle diverse operazioni del giorno allegandovi tutti i documenti d'introito o d'esito;

fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende e l'approvazione del direttore generale.

Art. 97.

I sotto-cassieri addetti alle agenzie hanno tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti per i cassieri.

Art. 98.

Il personale dell'agenzia deve osservare, per la parte che lo riguarda, tutte le disposizioni statutarie o regolamentari del Banco.

Art. 99.

Le spese occorrenti all'agenzia, nei limiti e con le modalità all'uopo stabilite, sono disposte con ordinativi di pagamento emessi dalla sede o succursale da cui essa dipende.

Art. 100.

Il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende è responsabile del regolare funzionamento della medesima, ai termini dello statuto e del regolamento del Banco.

Provvede ad improvvise verifiche di cassa sia personalmente, sia per mezzo di un suo delegato.

Ha verso il personale dell'agenzia le stesse facoltà che gli sono attribuite dallo statuto e dal regolamento verso gl'impiegati suoi dipendenti.

Ordina le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia pel servizio di cassa, ed il versamento nelle casse della sede o succursale di quelli eccedenti i bisogni dell'agenzia stessa.

CAPITOLO V.

Funzioni ed operazioni

Disposizioni generali.

Art. 101.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del tesoro;

c) note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi e quelle indicate nel-

l'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;

d) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

e) titoli od effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) effetti emessi dalla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, con le norme e condizioni stabilite dal citato decreto.

Il Banco fa anticipazioni a non più di *quattro mesi*:

1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro; sui buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gl'interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di Borsa.

Per i titoli di cui al n. 4, fino ai tre quarti del loro valore corrente.

Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di Borsa.

Per i buoni del tesoro ordinari, fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del loro valore nominale.

6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spiriti e cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Il Banco fa inoltre anticipazioni fino *a sei mesi* di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;

b) sopra fedi di deposito dei zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1905, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;

c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Il Banco, colle norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti, contro depositi di titoli.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nel titolo II e III dello statuto, nonchè quelle del presente articolo, possono essere in tutto od in parte esercitate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dalle sedi, succursali ed agenzie dell'Istituto.

Per effetto della liquidazione del Credito fondiario, alle sedi e succursali del Banco possono essere dal direttore generale affidati tutti quegli incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, che creda opportuno, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Sconti ed anticipazioni.

Art. 102.

In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, è compilato un elenco (castelletto) degli Istituti, delle Ditte e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, Ditta o persona risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, Ditta o persona, può essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, a meno che si tratti di grandi Istituti bancari o commerciali notoriamente di primo ordine, i quali abbiano sede in città diverse.

L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascuna sede o succursale, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.

I fidi originari e le variazioni, alle quali siano soggetti per effetto della revisione debbono riportare l'approvazione della Direzione generale del Banco.

Art. 103.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sull'elenco di cui allo articolo precedente.

Tale elenco è custodito gelosamente dal capo della sede o succursale, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed a quelli del Banco.

Art. 104.

Nelle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, a tenore dell'art 102, deve essere indicato il limite massimo del fido che, secondo l'importanza delle sedi o succursali, può essere accordato agli Istituti, Ditte o persone ad esso ammesse.

Art. 105.

L'iscrizione nello elenco, di cui all'art. 102, non dà diritto al cliente di valersi del credito sino al limite massimo della somma in esso indicata.

Questo massimo rappresenta il limite estremo al quale le Commissioni locali di sconto possono giungere, nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, Ditta o persona iscritti nell'elenco predetto; e può essere superato solamente nel caso in cui il credito del presentatore di cambiali, veramente commerciali, sia rinforzato ed aumentato da firme di coobbligati riconosciute di primo ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

In questo caso la deliberazione dovrà esser presa ad unanimità di voti, ed il direttore locale dovrà immediatamente darne notizia al direttore generale, il quale dovrà dare ordine di non accettare nuove presentazioni, in eccedenza, dello stesso Istituto, Ditta o persona, quando lo creda conveniente.

Art. 106.

In ciascuna sede o succursale un ufficiale, oltre le incombenze che possano essegli affidate, disimpegna le funzioni di capo-sconti, con apposita cauzione.

Art. 107.

La persona ammessa al fido, deve apporre la propria firma o far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che è custodito dall'impiegato cui sono affidate le funzioni di capo-sconti, a norma dell'articolo precedente.

Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso la sede o succursale, previo esame del funzionante da capo-sconti.

Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i suoi gerenti.

Nonostante la esistenza delle firme nel registro sopraddetto, lo Istituto può richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del funzionante capo-sconti, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve, nell'atto di autenticazione, indicare la paternità ed il domicilio del firmatario.

Le persone, le quali non risiedono nella città delle sedi o succursali presso cui sono ammesse al fido, debbono rilasciare dichiarazione di elezione di domicilio nelle città stesse per ministero di ufficiale giudiziario.

Non è consentita l'elezione di domicilio presso il Banco.

Art. 108.

In nessun caso possono essere ammesse allo sconto cambiali senza la deliberazione della Commissione.

Art. 109.

Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non più di quattro mesi ed essere munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.

La valutazione delle firme deve essere fatta con la più rigorosa oculatezza.

Art. 110.

Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dal marito, ammenochè non intervenga l'autorizzazione del tribunale, oppure trattisi di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.

Art. 111.

L'ammissione o il rifiuto degli effetti presentati allo sconto deve risultare da processo verbale, steso in calce allo stato di presentazione, di cui all'art. 115, lettera *c*), con indicazione in tutte lettere della quantità e dell'ammontare complessivo degli effetti respinti ed ammessi.

Il detto verbale è firmato da tutti i componenti la Commissione.

Il segretario della Commissione, di cui all'art. 86, contrassegna, seduta stante, gli effetti ammessi allo sconto, ovvero, col consenso della Direzione generale, firma soltanto le singole distinte degli effetti dei quali sia stata deliberata l'ammissione totale o parziale.

Art. 112.

La girata a favore del Banco, deve essere datata e controsegnata, per ogni sede o succursale, con una numerazione progressiva annuale, impressa con bollo speciale.

Art. 113.

Le operazioni di sconto, per quanto riguarda lo svolgimento pratico del servizio, si eseguiscono presso le sedi o succursali a mezzo del funzionante capo-sconti, di cui all'articolo 103.

Art. 114.

Le cambiali sono presentate allo sconto a mezzo del funzionante capo-sconti, e debbono essere accompagnate da distinta in doppio esemplare, firmata dal presentatore.

Un esemplare, o una copia di essa, firmata dal direttore e dal funzionante capo-sconti, deve essere spedito alla Direzione generale: l'altro esemplare o l'originale, secondo i casi, serve alla sede o succursale per le scritturazioni nel registro delle esposizioni cambiarie (rischi), il quale deve contenere anche i conti degli obbligati nelle cambiali, sotto qualunque titolo.

Nel caso di risconto può tenersi il conto soltanto per presentatore.

Art. 115.

Il funzionante da capo-sconti:

a) ha l'obbligo di assicurarsi, sotto la sua responsabilità, che le cambiali presentate per lo sconto abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, richiesti dal Codice di commercio;

b) è responsabile delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente esistessero sulle cambiali, della mancanza o insufficienza del bollo graduale o della mancanza della indicazione della residenza o del domicilio presentatore;

c) forma lo stato di presentazione per la Commissione, a norma delle istruzioni;

d) dopo l'esame delle cambiali, da parte della Commissione, firma lo stato di presentazione, facendovi risultare che sono state a lui restituite le cambiali non ammesse, le quali a sua cura sono riconsegnate ai presentatori senza alterazione o segno;

e) è responsabile della capacità giuridica del presentatore e di quei coobbligati che dal direttore o dalla Commissione fossero specialmente indicati.

Art. 116.

Il funzionante da capo-sconti:

a) liquida lo sconto a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, e calcolando per cinque centesimi le frazioni inferiori di tale cifra;

b) ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne e di scritturazione determinate dalle istruzioni.

Art. 117.

Il direttore, ricevendo dal funzionante capo-sconti lo stato di presentazione delle cambiali, esamina se l'ammissione delle stesse importi o meno eccedenza dell'esposizione cambiaria rispetto al fido di ciascun presentatore.

Egli, coadiuvato dal capo-sconti, deve raccogliere tutte quelle notizie, indicazioni, estremi di fatto ed altro, riferentisi ai firmatari delle cambiali presentate allo sconto, che possano valere per l'accettazione o meno di quelle da sottoporsi all'esame della Commissione.

Art. 118.

È vietato ai direttori:

a) di consentire rinnovazioni e minorazioni di cambiali senza la deliberazione della Commissione di sconto, in conformità all'articolo 108;

b) di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, fino all'estinzione del debito transatto;

c) di fare nuovi sconti a favore dei debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, come pure a favore di debitori morosi del Banco o delle sue aziende.

Art. 119.

Le formalità indicate per lo sconto delle cambiali sono estese agli assegni bancari, nonchè, in quanto siano applicabili, allo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, ai termini di legge, delle note di pegno e degli altri titoli od effetti di cui all'art. 6 dello statuto.

Per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole, dei titoli, sui

quali il Banco può fare anticipazioni, a norma di legge, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto.

Art. 120.

I titoli nominativi, dei quali si scontino le semestralità, senza che intervenga la Commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.

Art. 121.

Le anticipazioni contro pegno di titoli, valori o merci, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida alla scadenza dei termini stabiliti, dall'art. 101 del presente regolamento per ciascuna specie di titoli, merci e valori.

Gl'interessi, tanto a debito che a credito, sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno.

Nel caso in cui, per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro, l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati, qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.

La stessa provvigione è dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 122.

Il ritiro delle somme si fa per mezzo di assegni pagabili allo stesso depositante od a persona da lui designata. Detti assegni sono staccati da un libretto a matrice, con le pagine numerate, che è fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.

La tassa di bollo sugli assegni è a carico del correntista.

Art. 123.

Il valore delle merci sulle quali si fanno anticipazioni deve essere accertato dai periti e magazzinieri designati dal Banco.

Art. 124.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione, per mezzo di cartella, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonchè:

1° il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad identificarli;

3° il valore determinato in base al listino di Borsa o al listino dei prezzi del Consorzio zolfifero, o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonchè la decorrenza de' godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

4° le cifre del movimento del conto;

5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

6° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del dieci per cento dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati.

Art. 125.

Ad eccezione delle fedi di deposito in zolfi, che con speciale distinta si presentano al funzionante capo-sconti, i titoli sui quali si richiede l'anticipazione sono presentati dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, e munita del suo visto, è passata all'impiegato incaricato del servizio per redigere la cartella.

Art. 126.

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di tre giorni, di cui al n. 7 dell'articolo 124, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli ed i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti pel traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessori.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a rimborsarla; ove invece risulti un'eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile.

Art. 127.

Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto proprio o per conto altrui.

Il richiedente l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'atto autentico o depositando l'originale autenticato.

In mancanza di tale deposito o esibizione, l'anticipazione si intenderà fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del *conto altrui*.

Art. 128.

Per le anticipazioni che si chiedono sopra titoli nominativi, il titolare deve dichiarare, nelle forme di legge, di cederli al Banco, e di consentire a voler tramutare il titolo nominativo in iscrizioni al portatore, con facoltà all'Istituto di ritirare, per proprio conto, dall'Amministrazione del debito pubblico, le corrispondenti cartelle, che egli dichiara di avere ceduto all'Istituto stesso.

I titoli di rendite miste debbono portare tutte le cedole a scadere.

Per le anticipazioni su titoli intestati ad enti morali occorrono il consenso delle autorità tutorie, a norma delle leggi speciali, e il relativo atto d'obbligo.

Art. 129.

Nel caso di dispersione della cartella di pegno, il capo della sede o succursale può ordinare che se ne rilasci un duplicato, dopo due pubblicazioni fatte, a distanza di otto giorni, a cura ed a spese della parte interessata, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e dopo due mesi dall'ultima pubblicazione.

Però i titoli e gli altri valori dati in pegno non si possono consegnare se non dopo decorso il termine della durata dell'anticipazione.

Art. 130.

Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè della identità e capacità giuridica del depositante.

Tale responsabilità per le fedi di deposito emesse dal Consorzio zolfifero siciliano spetta al funzionante capo-sconti.

Il perito ed il magazziniere sono pure garanti e materialmente

responsabili della qualità e quantità delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, ed il magazziniere risponde, in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

Il funzionante capo-sconti risponde, insieme al ragioniere incaricato del controllo, della esattezza e regolarità dei conteggi in base ai quali è determinata l'anticipazione.

Art. 131.

È data facoltà ai pegnoranti di ottenere il distacco delle cedole scadute o di prossima scadenza, purchè l'importo di esse non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni; ed il Banco può incaricarsi, con o senza provvigione, dell'incasso delle dette cedole e delle semestralità scadute sui titoli nominativi dati in pegno.

Tanto il ritiro delle cedole quanto il loro incasso e quello delle semestralità sui titoli nominativi, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal depositante.

Art. 132.

Il pegnorante che voglia sostituire altri titoli a quelli depositati, ritirare il pegno in tutto o in parte, o staccare le cedole dai titoli, ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso alla cassa almeno un giorno prima.

Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non può compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.

Art. 133.

Il Banco può richiedere che la merce sulla quale siasi domandato o già ottenuta un'anticipazione, sia assicurata contro l'incendio a spese del depositante.

Art. 134.

È vietato di dar notizie sull'esistenza o meno di conti aperti per anticipazione, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Servizio apodissario.

Art. 135.

Il Banco riceve versamenti di somme per rilasciare, come titolo di credito, fedi o polizzini. Presso la sede di Palermo esso riceve anche somme da accreditarsi in conto corrente per madre-fede, senza interesse.

Art. 136.

La fede di credito è emessa per versamento di somma non inferiore a L. 50 e porta questa formola di obbligazione:

Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L. . . . . che pagherà contro la presente, firmata.

Art. 137.

La fede è a madre-figlia e porta il numero progressivo di emissione di ciascuno stabilimento del Banco; l'indicazione del foglio del registro di emissione e della persona al cui nome si rilascia; la data; la somma in lettere, in cifre ed a perforazione; la firma dei funzionari incaricati d'avvalorarla e l'indicazione della cassa emittente.

La fede è completa quando il cassiere vi scrive, di proprio pugno e in tutte lettere, le parole: *Sono lire . . . .*, seguite dalla sua firma e dal bollo dell'ufficio di cassa.

Art. 138.

Gli *scudi* (esemplari) delle fedi di credito, stampati su carta filigranata, sono impressi in color rosa.

Art. 139.

Il polizzino, anch'esso a madre-figlia, è redatto a cura del Banco, su carta speciale fornita dal Banco stesso, ed è emesso per somme inferiori a lire cinquanta. Viene scritto con le parole:

Il Banco di Sicilia pagherà a N. N. lire . . . . . contro il presente firmato.

Esso porta il numero progressivo, l'indicazione del foglio del registro di emissione e la data – al disotto della quale è avvalorato dal cassiere con la seguente formola da lui sottoscritta: « *Fatto introito di lire . . . . .* » (in lettere ed in cifre – e col bollo di cassa).

Art. 140.

Presso la sede di Palermo, si può chiedere che una fede di credito, già regolarmente emessa, diventi madre-fede, allo scopo di aprire su di essa un conto corrente, che è senza interesse.

La fede di credito, per potersi convertire in madre-fede, non deve contenere girata.

I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.

La fede madre è consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.

La stessa persona può avere più madre-fedi.

La facoltà di cui nel presente articolo cesserà anche presso la sede di Palermo quando la giacenza in *madre-fedi* e *polizze in circolazione* sia inferiore a L. 200,000.

Art. 141.

Quegli cui è intestata la madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o più ordini di pagamento sul Banco (polizze notate) che presenta insieme alla madre-fede.

L'ordine di pagamento, redatto su carta speciale fornita dal Banco contro pagamento, è sottoscritto dall'intestatario con le parole: « *Banco, dal danaro esistente sulla madre-fede in testa di me sottoscritto, pagate a me medesimo* », ovvero: « *ad N. N. lire . . .* ».

Egli può far seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine sopraindicato.

Le polizze sono avvalorate con la firma dell'impiegato preposto ai conti correnti, che vi appone di proprio pugno la data e la somma in lettere e in cifre. Segue l'indicazione del foglio del libro in cui è aperto il conto firmato dall'impiegato del carico. Esse portano il numero progressivo annuale, il foglio del registro di emissione ed il bollo dello stabilimento emittente.

Art. 142.

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede, sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, purchè conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.

Art. 143.

Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare, è necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.

Art. 144.

La girata può contenere la indicazione della causale del pagamento che viene disposto dall'intestatario o girante, e può indicare anche a quali condizioni debba eseguirsi il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato l'adempimento di essa.

Le girate condizionate o indicanti speciali cause di pagamento devono scriversi a mano.

Art. 145.

Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, siano esse

di ditte di commercio, o di rappresentanti di corporazioni, enti morali, Consigli d'amministrazione ed altro, qualora si tratti di girate semplici, sono ammesse senza niuna giustificazione nè autenticazione.

Sono pure ammesse senza giustificazione nè autenticazione le firme di girate condizionate, purchè non siano di parti prendenti. Sono poi ammesse senza autenticazione, sempre quando non si tratti di parti prendenti, le firme di persone chiamate per aver cognizione di un pagamento o di un fatto qualunque risultante dalla girata, ed anche in seguito ad un « *Cassa per me* »; dovendosi, in massima, tener conto e badare che siano giustificate e autenticate da notai solamente le firme delle parti prendenti, e quelle fra le firme intermedie per le quali vi sia espressa condizione nella girata.

Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle fatte per mutui, compra-vendite ed altri contratti, non sono ammesse senza la formalità dell'autenticazione.

Art. 146.

La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, può annullarsi dal girante, non con cancellature, abrasioni o in altra forma, ma con una delle formule: « *Cassa per me* », « *Annullo la suddetta gira* », « *Banco pagate, ecc. . . . .* »; od altra equivalente. Così la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Art. 147.

Nel caso che sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, o altre irregolarità di forma, si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se per altro le dette irregolarità di forma sieno di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto di obbligo, a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal preposto alla sede o succursale.

In ambidue i casi il pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso o evidentemente alterato a scopo doloso, deve essere sequestrato e rimesso immediatamente al preposto alla sede o succursale, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 148.

Esaminandosi i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaio certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 149.

Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che in ordine alfabetico, contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile della sede o succursale.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile della sede o succursale, debbono portare il tabellionato ed essere legalizzate col visto del presidente del tribunale e col timbro del tribunale stesso.

Art. 150.

Di niuna fede, polizza o polizzino può essere eseguito il cambio o pagamento, se prima non sieno stati esattamente giustificati gli adempimenti di regola.

Art. 151.

Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessari adempimenti, sono quelle scritte ed indicate chiaramente dalle parti con formule esplicite, come per esempio:

« *Banco non pagate se non, ecc.* » ovvero: « *Banco pagate purchè, ecc.* » ed anche: « *Banco pagate con firma autentica di N. N.* » od altra che chiaramente importi condizione.

Le formule:

« *Banco pagate a N. N. come . . . . . . o quale . . . . . o nella qualità di procuratore, di cessionario, di erede, ecc. ecc.* », oppure:

« *Banco pagate ad N. N. per eseguire o compiere tale ò tale altro incarico o pagamento* » non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formule non si richieggono formalità o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.

Art. 152.

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formula: « *agli eredi legittimi o testamentari* » s'intende condizionato, e non è eseguito, se prima un notaio non attesti sul titolo stesso, a favore di chi deve riscuotere, la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L'attestazione del notaio dev'essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enumerazione sul titolo sopradetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno aggiungersi dal Consiglio di amministrazione:

Per le successioni testate:

a) atto di morte;

b) copia dell'atto del testamento in forma legale;

c) copia dell'atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

d) certificato del cancelliere della pretura in cui fu aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;

e) certificato dichiarante quali siano gli eredi a base della denunziata successione, e chè il credito fu denunziato;

f) copia dell'atto di notorietà attestante il testamento essere l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per le *successioni intestate*, oltre i documenti di cui alle lettere *a, c, d, e*, occorre pure:

a) copia dell'atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;

b) certificato dimostrante la parentela legittima col defunto; e, in difetto, il deposito degli atti che valgano a comprovarla.

Agli effetti della tassa di successione, sono pure da osservarsi, occorrendo, le disposizioni dell'art. 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, e dell'art. 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 153.

Il pagamento del denaro dotale al marito è fatto liberamente, se colui che paga non esprime la condizione dell'impiego o reimpiego.

Art. 154.

Il pagamento del denaro dotale fatto alla moglie o ai coniugi congiuntamente, sia pure che provenga da vendita o da permuta d'immobili costituiti in dote, è fatto nei modi indicati nel decreto del magistrato competente.

Art. 155.

Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o un di essi siensi riservata la facoltà di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego e reimpiego, nel contratto di matrimonio sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo può esser fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi, a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia; ma la somma

indicata nel titolo apodissario non è pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Art. 156.

Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento è fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbono esserne intesi.

Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volontà, il danaro non può venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.

Art. 157.

Qualora per giudicato, testamento od altro titolo, debba venire pagato danaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non, o dopo giustificato il seguito impiego, o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilità, di eseguirlo.

Art. 158.

Trattandosi di danaro di minori, di minori emancipati o di altri incapaci, il pagamento non può aver luogo se non siansi adempiute le formalità stabilite dal magistrato competente.

Art. 159.

Il pagamento di danaro di minori o di altri incapaci, quante volte debba esser fatto con la espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volontà del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego, e con le modalità stabilite, o alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilità.

Art. 160.

Le condizioni scritte nelle girate non si possono revocare se non dallo stesso girante, ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 161.

I documenti necessari per liberazione di somme sottoposte a condizione rimangono allegati alla fede o polizza cui hanno relazione.

Art. 162.

Sulle fedi di credito, polizze e polizzini disposti per passaggio di credito, viene apposta, per norma dell'impiegato, incaricato del servizio, la formola: « *In credito di N. N. condizionata* » quando la somma sia soggetta a condizione.

La disposizione, di cui è parola, è limitata a quelli tra i predetti titoli, i quali trovinsi ancora presso coloro che possano disporne.

Art. 163.

Le polizze, che si debbono addebitare sulle madrefedi di denaro condizionato o vincolato, debbono essere sottoposte ad esame allo scopo di accertare se la condizione o il vincolo si trovi esattamente adempiuto, a termini del presente regolamento, dopo di che si appone su di esse la indicazione: « *si noti* » per far eseguire l'addebito al conto relativo.

Art. 164.

Per le fedi di credito, polizze e polizzini del Banco che portino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato al segretario nelle sedi e succursali, ed all'agente nelle agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, se le condizioni, guarentigie o modalità indicate dei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 165.

Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si incontrino difficoltà che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

È vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.

Art. 166.

Quando dallo esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata o gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'impiegato di cui all'articolo 164, appone sul titolo il *visto* con la sua firma, ed il titolo stesso è ammesso al pagamento, da eseguirsi nel modo stabilito dall'articolo 142.

Art. 167.

Chiunque passi con la formula *visto*, polizze, fedi o polizzini, senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalità richieste, o con autentica falsa, è materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

Il Banco è responsabile unicamente della capacità o legittimità dell'ultima firma o parte prendente dei titoli apodissari, e quindi non è responsabile della capacità e legittimità delle firme dell'intestatario, nè di quella dei giratari intermedi.

Art. 168.

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal preposto alla sezione « debiti a vista » della ragioneria generale e dal ragioniere generale, con l'indicazione dell'uso che si è fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti, l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Titoli apodissari dispersi o distrutti.

Art. 169.

Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato, o di un suo legale rappresentante, può permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della prescritta malleveria.

Art. 170.

Nella domanda, di cui all'articolo precedente, deve essere indicato:

a) per le fedi e polizzini la somma, la data di emissione, il numero progressivo, le girate se ve ne siano;

b) per le polizze notate, oltre le dette indicazioni, la intestazione del conto corrente.

Art. 171.

La domanda deve essere accompagnata dal consenso dell'intestatario, prestato per atto pubblico, nel caso che il titolo apodissario sia intestato a persona diversa dal richiedente.

Art. 172.

Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposta la stipulazione dell'atto d'obbligo, per atto pubblico, nel quale, oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e ben vista dal direttore.

La obbligazione, decorrente dal giorno della stipulazione dell'atto, ha la durata massima di anni trenta.

Art. 173.

Trattandosi di titoli pertinenti a pubbliche amministrazioni, le domande ed i consensi sono fatte e prestati da chi legalmente le rappresenta, per mezzo anche di lettera ufficiale, e l'atto d'obbligo può redigersi con privata scrittura, da aver forza di atto pubblico, dietro autorizzazione dell'autorità tutoria, o della governativa, secondo i casi.

Art. 174.

Per i titoli di somma inferiore a lire duecento, non pertinenti a pubbliche amministrazioni, per le quali provvede l'articolo 173, il consenso e l'atto d'obbligo, prescritti dagli articoli 171 e 172, possono essere redatti con privata scrittura debitamente registrata.

Art. 175.

La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalità, è disposta dai direttori delle sedi o succursali; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.

Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10,000 il direttore generale deve richiedere una garanzia reale.

Art. 176.

Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti, il direttore generale o il direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza, dispone la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verrà pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalità prescritte dalla Direzione generale.

Art. 177.

I documenti in base ai quali si eseguisce il rimborso tengono luogo del titolo smarrito o distrutto, e a fine di decade vengono spediti, assieme ai titoli apodissari estinti nella decade stessa, allo ufficio competente della Direzione generale, per esservi conservati a norma delle speciali istruzioni.

Vaglia cambiari - Assegni di rappresentanti e corrispondenti

Art. 178.

Il Banco può ricevere versamenti di somme, contro emissione di vaglia cambiari.

Art. 179.

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madre-figlia e porta la formola di obbligazione: « *Il Banco di Sicilia, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. lire . . . .* ».

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere ed a perforazione, il luogo, la data di emissione, e le firme del direttore (o del segretario) e del cassiere, nelle sedi e nelle succursali, dell'agente, e del sottocassiere nelle agenzie.

Art. 180.

Il modello del vaglia cambiario deve valere anche per l'accertamento delle somme per le quali sia rilasciato, almeno sino alle decine di lire.

Art. 181.

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata, o con la semplice firma del cedente, a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell' intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque delle sedi, succursali ed agenzie del Banco.

I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 182.

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell' Istituto, in corrispettivo di analoga somma versata dai richiedenti presso i rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 183.

Gli assegni bancari, impressi su carta filigranata, si staccano da foglio a madre e figlia, e portano la formola di obbligazione:

« *Il Banco di Sicilia pagherà a vista per questo assegno bancario a N. N. lire . . . .* ».

Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre, in lettere ed a perforazione, che non può eccedere le lire 50,000, il luogo e la data di emissione e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Art. 184.

In ordine alle girate ed al pagamento degli assegni bancari si applica il disposto dell'art. 181.

Art. 185.

Speciali istruzioni, da emanarsi dal Consiglio d'Amministrazione regolano il servizio degli assegni, specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 186.

Il Banco risponde solamente della capacità della parte prendente e dell'autenticità della firma di essa, tanto per i vaglia quanto per gli assegni bancari.

Art. 187.

Per i vaglia cambiari e per gli assegni smarriti o distrutti, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osserva il procedimento fissato per i titoli apodissari, salvo che il vincolo sulla rendita o la ipoteca si estenderà, dal giorno della emissione, almeno ad anni sei.

Conti correnti.

Art. 188.

Il Banco ricevendo versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto, rilascia al creditore o correntista un libretto ed uno o più fascicoli di assegni in bianco (*chèques*), per mezzo dei quali, scrivendovi gli ordini di pagamento, egli può disporre di tutta o di parte della somma versata.

La tassa di bollo sul libretto e sugli assegni è a carico del correntista, e così pure il costo del libretto e degli assegni.

Ad ogni correntista non può essere intestato, presso una sede o succursale, più di un conto.

Per l'apertura del conto corrente è mestieri che l' intestatario abbia od elegga domicilio nella stessa città dove essa è richiesta.

Art. 189.

Il libretto di conto corrente ad interesse porta una impronta a secco con le parole « Banco di Sicilia — Conto corrente ad interesse ». È distinto col numero d'iscrizione del conto, vi sono indicati il nome, cognome, paternità e domicilio del correntista ditta od ente e la data dell'emissione, ed è munito della firma dell'impiegato addetto ai conti correnti, del cassiere o del direttore o dell'agente quando ne sia il caso.

Art. 190.

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli a madre-figlia; nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta la indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.

L'assegno o *chèque* può essere emesso tanto a favore del correntista quanto a favore di un terzo.

Art. 191.

Il correntista, allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono indicati la serie ed i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternità e domicilio del depositante.

Il Banco non è responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, se già firmati dal correntista.

Art. 192.

Ogni singolo versamento o rimborso non può essere minore di lire cento. Gli interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli.

Art. 193.

Pei rimborsi occorre un preavviso di cinque giorni.

Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso. Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I rimborsi eccedenti detti limiti non possono farsi se non col preventivo assenso del direttore generale, osservate le norme all'uopo stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 194

Tanto il primo versamento, quanto i successivi si segnano sul libretto di conto corrente, con la indicazione della data rispettiva e del loro importo, in cifra e in tutte lettere, con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere. Però, oltre tale annotazione, può, se richiesta, essere rilasciata alla parte, a sue spese, una ricevuta separata.

I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista

Art. 195.

I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, dopo che l'incaricato dei conti correnti abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che egli stesso abbia accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo, a tenore delle istruzioni.

Il cassiere si assicura dell' identità di colui che riscuote la somma.

Art. 196.

Il cassiere e l'incaricato dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.

Art. 197.

Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno è avvalorato, presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma, salvo il disposto dell'articolo 193 per i rimborsi preavvisati.

La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 198.

Il ritiro di tutta la somma versata, nonchè degli interessi maturati, porta seco la estinzione del conto corrente.

Art. 199.

In caso di dispersione del libretto o del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare, per lettera, il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato, contro ricevuta e contro il pagamento del prezzo, di cui all'articolo 188.

Art. 200.

Il Banco può concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei propri stabilimenti.

Il trasferimento importa l'estinzione del conto precedente e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse ed il prezzo di cui all'art. 188.

Art. 201.

Il giornale dei versamenti in conto corrente e quello degli assegni vistati sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati il primo dal cassiere e l'altro dall'impiegato addetto ai conti correnti, a norma delle istruzioni, rimanendo entrambi responsabili della verità ed esattezza delle scritture.

Il giornale dei versamenti deve quotidianamente essere risommato, controllato e firmato dall' incaricato dei conti correnti.

Art. 202.

È vietato di dare qualsiasi notizia sui conti dei correntisti, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Depositi volontari.

Art. 203.

Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custodia a tenore dell'art. 9 dello statuto.

I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.

Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio che saranno inserite in ciascuna polizza.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

Art. 204.

Il Banco è responsabile dei depositi, eccettuati i casi di forza maggiore stabiliti dalla legge.

Depositi chiusi.

Art. 205.

I depositi in cassette, involucri o plichi sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore e del cassiere, dopo che questo si sia accertato che non contengano materie nocive e pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca, con impronta nitida di uno speciale contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

La dichiarazione del deposito e l'involucro o cassetta contenente il deposito debbono portare, oltre la firma del cassiere anche quella del depositante.

Art. 206.

Il valore del deposito è dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna responsabilità circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere dell'integrità dei suggelli.

Art. 207.

I depositi non possono essere fatti per somma dichiarata inferiore a lire 5000, nè avere una durata maggiore di sei mesi, salvo rinnovazione alla scadenza.

Art. 208.

Non si restituisce il deposito se non dietro consegna del documento di ricevuta, di cui all'art. 205, che deve essere firmato per quietanza dal depositante o da un suo procuratore, munito di speciale autentico mandato, o dagli eredi.

Art. 209.

Il documento o ricevuta del deposito è nominativo e personale, e non è trasmissibile per via di girata.

In caso di smarrimento del documento medesimo, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore munito di speciale ed autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.

Art. 210.

I diritti che esige il Banco per tali operazioni, sono determinati dal Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 30, lettera *d*).

Art. 211.

Le tasse dovute all'erario dello Stato sui documenti comprovanti il deposito e la sua restituzione, sono a carico del depositante.

Art. 212.

Scorso il termine stabilito, senza che sia stato ritirato il deposito, il depositante deve pagare tanti diritti semestrali, per quanti semestri o frazione di semestre siano decorsi prima del ritiro.

Art. 213.

Qualora, scorso il semestre nel quale fu fatto il deposito, il depositante si presenti pel distacco delle cedole, o per la rinnovazione pura e semplice del deposito, deve pagare un solo diritto pel semestre incominciato e per la conseguente rinnovazione, la quale s'intende fatta con la decorrenza dal giorno della scadenza del precedente semestre.

Art. 214.

Il depositante che voglia ritirare il deposito o staccare le cedole, ai termini dell'articolo precedente, deve uniformarsi in tutto al disposto dell'art. 132 per il preavviso da dare allo stabilimento.

Depositi aperti.

Art. 215.

I depositi aperti sono costituiti esclusivamente da titoli.

I titoli debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta fornitagli dal Banco, la quale rimane allegata al deposito, e sono calcolati se del caso, al valore reale di Borsa.

Art. 216.

All'atto del deposito, per cura del cassiere viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia.

La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione dei titoli, e dal ragioniere.

La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, è consegnata al depositante per ricevuta.

Le cartelle madri portano un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta e sono nominative.

Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

La spesa del relativo bollo è a carico del depositante.

Art. 217.

Il deposito ha la durata di un semestre e, qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro semestre e così di seguito.

I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore, mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Art. 218.

Il depositante può, con preavviso di un giorno, delegare a terzi il ritiro di tutti i titoli o di parte di essi, mediante procura speciale presso notaio.

Art. 219.

Il diritto di custodia che il Banco esige è determinato dal Consiglio di Amministrazione e dev'essere pagato all'atto del deposito: non è rimborsato dal Banco, neanche in parte, in caso di ritiro anticipato, e si liquida ragguagliandolo ai periodi di rinnovazione ed al valore dei titoli rimasti in deposito.

Art. 220.

La restituzione della totalità dei titoli rappresentati da ciascuna ricevuta, quando sia chiesta dopo la scadenza, non viene consentita, se non dietro rimborso del diritto dovuto.

Art. 221.

Le ricevute non possono essere cedute, e di fronte al Banco non hanno valore che pel depositante.

Le medesime, nell'atto del totale ritiro dei titoli, devono essere restituite al cassiere debitamente quietanzate.

Art. 222.

Per lo smarrimento della ricevuta di deposito aperto sono applicabili le disposizioni stabilite pel caso di dispersione di cartelle di pegni contro deposito di titoli, di cui all'articolo 129 del presente regolamento.

Art. 223.

Il Banco, ove ne sia, volta per volta, richiesto per lettera dal depositante, s'incarica d'incassare i semestri scaduti ed i dividendi sui titoli depositati, nonchè i titoli rimborsati per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.

Su questa riscossione vien percepita la provvigione che è stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Effetti all'incasso.

Art. 224.

Le sedi, succursali ed agenzie del Banco, autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, ricevono per l'incasso, effetti pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, alle condizioni determinate dal Consiglio stesso, osservate, per i rappresentanti e corrispondenti, le disposizioni governative sul servizio di rappresentanza e corrispondenza.

Art. 225.

È vietato di anticipare alcuna somma, sotto qualsiasi forma, sugli effetti presentati per l'incasso.

Eseguito l'incasso degli effetti, il Banco ne rimette o consegna la valuta al creditore, meno quanto ad esso competa.

Art. 226.

In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo è subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento di quanto altro possa esser dovuto come se l'incasso si fosse effettuato.

Art. 227.

Speciali istruzioni disciplinano il funzionamento di tale servizio.

Compra e vendita di titoli per conto terzi.

Art. 228.

L'Istituto ha facoltà di incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio d'amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto di terzi, a norma dello statuto.

Art. 229.

Ciascuna domanda di compera di titoli deve essere accompa-

gnata dal deposito della somma da impiegare. Il Banco deve limitare gli acquisti alla entità dei versamenti eseguiti dagli interessati.

Art. 230.

Scorso infruttuosamente il decimo giorno dall'avviso dato al committente della disponibilità dei titoli acquistati, senza che egli si curi di ritirarli, il Banco li costituirà in deposito libero aperto intestato al committente stesso, a cui debito decorrerà la provvigione relativa.

Art. 231.

Nelle operazioni di vendita dei titoli sui quali siano autorizzate anticipazioni, il Banco può accordare al committente anticipazioni, nei limiti stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie, e da liquidarsi alla data della vendita effettiva di essi.

Art. 232.

Il Banco, nelle operazioni di vendita, cura, all'atto della regolazione dei conti, l'incasso della provvigione che gli è dovuta e il rimborso delle spese.

Art. 233.

Speciali istruzioni, approvate dal Ministero del tesoro, disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli per conto terzi.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Norme per le restituzioni e pagamenti ad eredi.

Art. 234.

In tutti i casi nei quali il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori, a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152 per quanto concerne la documentazione.

Per quanto riguarda i titoli che furono esibiti, questi potranno essere restituiti alle parti quando trattisi di atti pubblici; e quando trattisi di atti non depositati presso un ufficio pubblico verranno trattenuti dal Banco.

Il pagamento sarà fatto con speciale ordinanza del direttore, nella quale saranno elencati e descritti i documenti presentati per lo svincolo, previo il nulla osta dell'ufficio legale locale e la autorizzazione della Direzione generale.

Ricevitorie e Casse provinciali.

Art. 235.

Il servizio di ricevitoria e delle casse provinciali assunto o da assumersi dal Banco in base di speciali capitolati viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, istruzioni e regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette e sulle Amministrazioni provinciali.

Nelle sedi e succursali nelle quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori od i funzionari che ne facciano le veci ne assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Operazioni diverse.

Art. 236.

Con ordinamenti e modalità speciali di servizio verranno regolate se, quando e dove siano attuabili, le seguenti altre operazioni:

a) emissione, contro versamento, di tratte sull'estero per conto terzi;

b) rilascio, contro versamento delle relative valute e di una provvigione fissata dal Consiglio d'amministrazione, di lettere di credito e di ordini telegrafici di pagamento a favore di terzi riscuotibili presso gli stabilimenti o i corrispondenti del Banco;

c) pagamento di lettere di credito ed ordini telegrafici dei corrispondenti del Banco nei limiti del credito disponibile.

CAPITOLO VI.

Impiegati

Disposizioni generali, anzianità, carriera.

Art. 237.

Gli impiegati del Banco si distinguono nel modo seguente:

Carriera amministrativo-contabile:

Segretario generale.
Ispettore generale e ragioniere generale.
Direttori.
Ispettori.
Segretari.
Ragionieri.
Ufficiali.
Alunni.
Categoria speciale: agenti.

Carriera di cassa:

Cassieri.
Sotto cassieri.

Carriera d'ordine:

Economi-archivisti.
Scrivani.
Categoria speciale: copiste.

Posti speciali:

Gestore della cassa speciale e magazziniere delle carte-valori e stampe.
Economo-archivista della Direzione generale;
Ingegnere.

Carriera del basso personale:

Usciere capo.
Commessi di cassa.
Uscieri.
Inservienti.

Le classi, per ogni grado di ciascuna carriera e gli stipendi, sono stabiliti dal ruolo organico compilato e approvato a norma dello statuto.

Art. 238.

La gerarchia fra gli impiegati è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

Art. 239.

L'anzianità è determinata dalla data della nomina o promozione al grado e alla classe, e, a parità di date, dalla rispettiva anzianità nelle classi precedenti.

Per gli alunni, l'anzianità è determinata dai punti di approvazione ottenuti nell'esame di concorso, di cui all'art. 242, osservate le disposizioni dell'art. 244.

Art. 240.

Nel computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, si detrae:

1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;

2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocato la sospensione.

Carriera amministrativo-contabile.

Art. 241.

L'ammissione agli impieghi della carriera amministrativo-contabile ha luogo in virtù di concorso per esame, salvo il disposto dell'art. 247 per il posto di segretario generale.

Art. 242.

All'esame di concorso, consistente in prove scritte e orali, per il posto di alunno, sono ammessi coloro che presentino i documenti seguenti:

1° fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia non meno di 19 e non più di 30 anni di età, compiuti nel giorno in cui abbia luogo l'esame;

2° certificato penale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante abbia la sua residenza;

4° certificato di sana costituzione fisica;

5° diploma di licenza dal liceo, dall'Istituto tecnico, da altro Istituto commerciale di pari grado, o da altri Istituti superiori.

Art. 243.

Le norme ed i programmi relativi all'esame, di cui all'articolo precedente, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, che all'uopo nomina una speciale Commissione.

Le prove scritte e orali hanno luogo presso la Direzione generale del Banco, sotto la vigilanza di una Commissione di scrutinio delle prove medesime, nominata dal Consiglio di amministrazione.

Di questa Commissione non possono far parte i componenti del Consiglio di amministrazione.

Sono dal Consiglio stesso dichiarati vincitori del concorso coloro i quali dalla Commissione di scrutinio anzidetta risultano classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso, ed a condizione che abbiano riportato la idoneità in tutte le materie di esame, secondo le norme stabilite.

I concorsi sono validi solamente per il numero dei posti per i quali furono banditi.

Art. 244.

Negli esami di ammissione sono titoli di preferenza e di uguale valore, a parità di punti, la licenza delle scuole superiori di commercio, quella dell'Università Bocconi di Milano, quella della scuola di scienze sociali di Firenze, la laurea.

A parità di punti e di titoli prevale l'età.

Art. 245

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 242 sono nominati alunni ed in tale qualità iscritti nel ruolo del personale del Banco nel limite dei posti vacanti.

Essi per il primo anno di servizio decorrente dalla data della nomina, sono tenuti in esperimento, e percepiscono una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ma che in nessun caso può essere superiore a lire centoventicinque al mese.

Trascorso tale periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, vien confermata la loro nomina ad alunno con effetto dal giorno della loro iscrizione nel ruolo; in caso contrario la nomina ad alunno è come non avvenuta, ed il vincitore del concorso è cancellato dal ruolo predetto, senza diritto ad alcuna indennità o compenso speciali.

Ai fini dello esperimento non si tien conto delle brevi interruzioni di servizio per motivi legittimi; può invece il Consiglio di amministrazione prolungare il detto periodo quando trattisi di lunga assenza, oltre i tre mesi, per motivi di servizio militare, di malattia o d'altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far presumere venuta meno la sana costituzione fisica di cui all' rticolo 242.

Gli alunni poi vengono promossi ufficiali di ultima classe in ragione del numero dei posti vacanti, secondo l'ordine di anzianità stabilito a norma dell'art. 239.

Art. 246.

Le promozioni di grado nella carriera amministrativo-contabile, escluse quelle di cui all'articolo precedente, si conferiscono a scelta o per esame di concorso a norma degli articoli seguenti, salvo per la nomina al segretario generale.

Art. 247.

Nella terna per la nomina del segretario generale, di cui all'articolo 32 dello statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dell'ispettore generale, del ragioniere generale, o dei direttori, tenuta presente, per questi ultimi, la classe rispettiva.

In circostanze speciali, e quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persone estranee al personale del Banco.

Art. 248.

La nomina dell'ispettore generale e del ragioniere generale ha luogo a scelta tra i direttori.

In circostanze speciali e quando ragioni di servizio lo richiedano, il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione motivata, far cadere la scelta sugli ispettori, e sui segretari e ragionieri di prima classe.

Art. 249.

La nomina dei direttori è fatta a scelta, per merito, su terna proposta dal direttore generale tra gli ispettori, i segretari e i ragionieri.

Art. 250.

La nomina ai posti di ispettori è fatta dal Consiglio d'amministrazione, a scelta, per merito, tra i segretari e i ragionieri.

Art. 251.

Tra ispettore generale, ragioniere generale e direttori di prima classe è ammesso il passaggio.

I direttori, gli ispettori, i segretari ed i ragionieri non possono conseguire promozione di grado, se prima non abbiano servito lodevolmente per due anni continui nel grado rispettivo.

Art. 252.

Le promozioni ai posti di segretario o di ragioniere di ultima classe hanno luogo: per tre quarti per esame di concorso, osservate le disposizioni dell'art. 243; per un quarto a scelta tra gli agenti e gli ufficiali di 1ª e 2ª classe, per merito assoluto di servizio, riconosciuto dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata presa su proposta del direttore generale.

Il concorso è bandito per un numero di posti non superiore al doppio di quelli vacanti.

Al concorso possono prendere parte tutti gli agenti, non che gli ufficiali che abbiano almeno otto anni di servizio; per i laureati, o muniti di diploma di istituti superiori, il servizio utile per concorso è ridotto a cinque anni.

Gli uni e gli altri debbono essere bene qualificati per condotta, operosità e diligenza.

La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito assoluto di servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.

Agenti.

Art. 253.

Gli agenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, a scelta, tra gli ufficiali delle prime tre classi.

Carriera di cassa.

Art. 254.

La nomina dei cassieri è fatta dal Consiglio d'amministrazione, a scelta, tra i sottocassieri di prima e seconda classe.

Uno dei cassieri della sede di Palermo, a scelta del Consiglio d'amministrazione, esercita anche le funzioni di cassiere dell'Amministrazione centrale.

Art. 255.

La nomina dei sotto-cassieri è fatta dal Consiglio d'amministrazione sopra terne proposte dal direttore generale in base a speciali norme fissate dal Consiglio medesimo.

I concorrenti debbono essere almeno forniti di licenza ginnasiale o tecnica, avere buona calligrafia ed avere un'età non minore di 25 anni e non maggiore di 35.

Pel primo anno, dalla data della nomina i sotto-cassieri sono tenuti in esperimento ai termini dell'articolo 245 e percepiscono una indennità nella misura dello stipendio dell'ultima classe.

La nomina diviene definitiva qualora tale esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, nel qual caso la decorrenza, per ogni effetto, è quella della nomina.

Posti speciali.

Art. 256.

Il gestore della cassa speciale e magazziniere delle carte valori e stampe è nominato dal Consiglio di amministrazione, a scelta tra gli ufficiali di prima e seconda classe.

Art. 257.

L'economo-archivista della Direzione generale è nominato dal Consiglio d'amministrazione, a scelta, tra gli ufficiali e gli economi-archivisti delle sedi e delle succursali.

Art. 258.

L'ingegnere è nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale.

Carriera d'ordine.

Art. 259.

Gli economi-archivisti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, a scelta, tra gli scrivani.

Art. 260.

La nomina degli scrivani e quella delle copiste è fatta dal Consiglio d'amministrazione sopra terne proposte dal direttore generale in base a speciali norme fissate dal Consiglio medesimo.

I concorrenti debbono essere forniti di licenza tecnica o ginnasiale, o di altro titolo equipollente, avere buona scrittura e conoscenza di dattilografia ed avere un'età non minore di 20 anni nè maggiore di 35.

Tanto gli scrivani che le copiste sono per il primo anno, dalla data della nomina, tenuti in esperimento, e percepiscono una indennità nella misura dello stipendio dell'ultima classe per gli scrivani, e di quello assegnato alla categoria relativa per le copiste.

La nomina diviene definitiva qualora tale esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, nel quale caso la decorrenza, per ogni effetto, è quella della nomina.

Personale di servizio.

Art. 261.

La nomina degli inservienti del Banco è fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, in base ai seguenti requisiti:

1° età non minore di anni 19 e non maggiore di anni 35;

2° istruzione di grado inferiore (licenza elementare, o almeno diploma di maturità);

3° moralità costantemente serbata, comprovata, oltre che dai certificati negativi di penalità e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla questura ed ai RR. carabinieri per mezzo dell'autorità politica;

4° a parità di condizioni, è titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata;

5° periodo di esperimento di un anno (durante il quale lo stipendio avrà il carattere di assegno giornaliero) al fine di constatare sia l'attitudine della persona ai servizi umili, sia, principalmente la sua insospettabile onestà, la bontà dell'indole e la buona creanza.

L'usciere capo è nominato a scelta tra i commessi di cassa e tra gli uscieri; i commessi di cassa sono scelti tra gli uscieri e gli inservienti; gli uscieri tra gl'inservienti.

Disposizioni comuni.

Art. 262.

Tutti gl'impiegati del Banco debbono essere cittadini italiani.

Art. 263.

Le promozioni di classe nello stesso grado si conferiscono per anzianità, salvo che per il grado di ufficiale in cui esse si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta, per merito.

Art. 264.

Le promozioni di grado a scelta possono essere precedute da un periodo di esperimento, da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione, col semplice incarico di esercitare le funzioni del grado o dell'ufficio superiore cui le promozioni medesime si riferiscono.

Il tempo trascorso nelle funzioni predette, qualora l'esperimento riesca favorevole, è produttivo di effetto, rispetto alla carriera, dal giorno in cui è conferito l'incarico.

Art. 265.

Nelle promozioni a scelta per merito sono titoli di preferenza gli ottimi servizi resi al Banco. Sarà pure titolo di merito la prova di sapere scrivere correntemente una o più lingue straniere.

Il direttore generale, nel fare le proposte, terrà presenti le note caratteristiche degl'impiegati, formulate sulle norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, e le informazioni che potrà avere direttamente.

Art. 266.

Quando ragioni di ordine amministrativo non si oppongano l'impiegato può, a sua domanda, essere trasferito al grado da lui precedentemente occupato o a quello che avrebbe potuto occupare secondo le disposizioni in vigore, se non fosse stato nominato al posto che intende abbandonare.

Art. 267.

Gl'impiegati del Banco collocati in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare conservano la rispettiva anzianità con tutti i diritti che ne conseguono, compresi quei miglioramenti di carriera che per l'anzianità medesima ad essi competano.

Art. 268.

Nonostante la *distinzione delle carriere*, tutti gl'impiegati debbono prestarsi, *occorrendo*, a qualunque modesta mansione burocratica, compresa quella di copiare, disposta dai loro superiori.

Art. 269.

Gl'impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè collaborare a giornali politici, nè attendere a professioni o ad occupazioni incompatibili coi doveri di ufficio e con l'orario.

In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.

I capi di ufficio hanno l'obbligo di far noto al direttore generale quelli tra gli impiegati dipendenti, che in qualsiasi tempo si trovino nei casi delle anzidette incompatibilità.

Art. 270.

I preposti alle sedi e alle succursali per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza, senza autorizzazione del direttore generale, e gli agenti senza autorizzazione del direttore da cui dipendono.

Quinquennio.

Art. 271.

Tutti gli impiegati del Banco, che godono uno stipendio non superiore alle annue L. 6000, e che abbiano dato prova di lodevole condotta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio ad un aumento del 10 per cento commisurato sulla base dello stipendio normale.

Gli aumenti quinquennali sono regolati dalle norme in vigore per gli aumenti sessennali degli impiegati dello Stato.

Indennità.

Art. 272.

Le indennità di missione e di trasferta agli impiegati del Banco incaricati di uffici o di missioni, da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragioni di servizio, sono regolati dalle disposizioni attualmente vigenti, per gli impiegati dello Stato, a norma dell'art. 38 dello statuto.

Art. 273.

Gli impiegati del Banco, chiamati quali testimoni per la istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, agli effetti del R. decreto 8 luglio 1878, n. 4459, debbono richiedere ai ricevitori del registro, che sono tenuti a rilasciarlo, un certificato dal quale risulti la somma pagata dallo Stato, a titolo di indennità di viaggio e di soggiorno, liquidata in base alla tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Tale certificato è posto a corredo della tabella delle indennità dovute in base ai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446, da prodursi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza.

Congedo, aspettativa, disponibilità e pensioni.

Art. 274.

Gli impiegati del Banco, qualora il servizio lo consenta, possono ottenere dai preposti locali un congedo per un periodo non maggiore di otto giorni, e per una sola volta all'anno, e, sopra rapporto dei medesimi, dal direttore generale, per un periodo non maggiore di un mese, pure per una sola volta all'anno.

Art. 275.

Il congedo, se è chiesto per comprovati motivi di salute, può essere dal Consiglio d'amministrazione esteso fino a mesi due, e non oltre, col godimento dell'intero stipendio.

Art. 276.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa ed i relativi assegni; il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennità sono regolati dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690 per gli impiegati già in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Agli impiegati del Banco sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Il Consiglio generale determina annualmente il limite di somma da destinarsi per i collocamenti a riposo, ai termini dell'art. 4 del testo unico sulle pensioni degli impiegati dello Stato, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 277.

L'alunnato è utile agli effetti della pensione.

Art. 278.

Ai fini del godimento della pensione o delle indennità, gli stipendi ed i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati del Banco sono soggetti ad una ritenuta da eseguirsi nella misura e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, previa approvazione del Ministero del tesoro.

Negli assegnamenti ora detti non sono compresi quelli inerenti a determinati uffici che si perdono con la cessazione per qualsiasi causa delle funzioni o del posto.

Cauzioni.

Art. 279.

Gli uffici e le funzioni che portano obbligo di cauzione sono:

Cassieri.
Sotto-cassieri.
Gestore della cassa speciale e magazziniere delle carte-valori.
Economi-archivisti.
Funzionanti capo-sconti.
Impiegato addetto ai conti correnti per madre-fedi.
Commessi di cassa.
Inservienti funzionanti da commessi di cassa nelle agenzie.

Il Consiglio d'amministrazione, secondo i casi, può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche o funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 280.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di Borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario e mediante cartelle del credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 281.

La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri, sotto-cassieri, commessi di cassa e funzionanti commessi di cassa delle agenzie, pei quali non è da consentirsi alcuna dilazione.

Art. 282.

Con la cauzione l'impiegato risponde non soltanto dell'opera propria, ma anche di quella delle persone del cui operato egli sia responsabile, ed in generale per qualunque altra responsabilità di ufficio.

Art. 283.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformità agli articoli 280 e 281, mantenendosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Art. 284.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, inteso l'ufficio legale, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati, a termini delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascun ufficio, carica o funzione.

Art. 285.

Agli impiegati del Banco che sono obbligati a dare cauzione a norma dell'art. 276, si corrisponde il premio annuale del tre per cento netto sull'ammontare del capitale di essa.

Da tale premio sono esclusi i cassieri, i sotto cassieri ed i commessi di cassa titolari.

Il premio sulla cauzione non è corrisposto oltre sei mesi dal giorno in cui l'impiegato abbia lasciato un ufficio richiedente cauzione, quando anche allo spirare del termine indicato non ne sia stato eseguito lo svincolo.

Misure disciplinari.

Art. 286.

Le pene disciplinari sono:

a) la censura;

b) la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ovvero soltanto dallo stipendio con perdita di questo in tutto o in parte.

La sospensione dello stipendio è di primo grado, sino a 8 giorni; di secondo grado, da 9 giorni ad un mese e di terzo grado oltre un mese e sino a tre mesi;

c) il trasferimento con perdita della indennità relativa, di cui nel decreto Reale 1° novembre 1876, n. 3450;

d) la privazione della promozione che spetterebbe per anzianità;

e) la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;

f) la dispensa dal servizio;

g) la destituzione con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennità.

Art. 287.

Incorre nella censura chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario e la disciplina, o chi denigra pubblicamente gli atti dei suoi superiori e quelli dell'Istituto.

La censura s'infligge per iscritto dal direttore generale o dai capi delle sedi o delle succursali.

Art. 288.

La sospensione di primo grado s'infligge per recidiva dei fatti che diedero motivo precedentemente a censura, o per condotta morale non lodevole, per inosservanza del segreto negli affari di ufficio, per insubordinazione e per eccitamento alla insubordinazione verso i superiori, nei casi non gravi.

È inflitta dal direttore generale o dai capi delle sedi o delle succursali.

Della censura e della sospensione inflitta dai capi delle sedi o delle succursali devesi dare immediatamente comunicazione alla Direzione generale.

Della censura o della sospensione inflitta dal direttore generale deve essere riferito al Consiglio d'amministrazione nella sua prima adunanza.

Art. 289.

La sospensione di secondo grado è inflitta dal direttore generale per recidiva dei fatti che diedero luogo precedentemente alla sospensione di primo grado, ovvero quando i fatti stessi, o le conseguenze di essi, siano o possano essere gravi.

Art. 290.

La sospensione di terzo grado è inflitta dal Consiglio d'amministrazione per recidiva nelle mancanze che diedero luogo precedentemente a sospensione di secondo grado, per mancanze e negligenze gravi, che arrechino offesa al decoro e danno agli interessi dell'Istituto, e per contravvenzione alle incompatibilità di cui all'art. 40 dello statuto e 269 del presente regolamento.

Art. 291.

Incorre di diritto nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, a tempo indeterminato, l'impiegato imputato di fatti gravi accertati da indagini, verifiche, ispezioni od inchieste eseguite in via amministrativa e che diano luogo a procedimento penale, sottoposto a mandato di cattura o detenuto in carcere.

Il Consiglio d'amministrazione delibera se, e in quale misura, all'impiegato o alla sua famiglia debbasi, in tali casi, corrispondere, a titolo di alimenti, una parte dello stipendio.

Art. 292.

Salvo il caso di dispensa dal servizio o di destituzione, l'impiegato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale rimane *sospeso* finchè non abbia espiato la pena, con perdita dello stipendio.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere all'impiegato sospeso, o alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

Art. 293.

Il trasferimento con perdita della relativa indennità viene deliberato dal Consiglio d'amministrazione nel caso di condotta irregolare d'un impiegato, sia nei rapporti coi superiori, colleghi e subalterni, sia nei rapporti col pubblico, la quale renda incompatibile la permanenza dell'impiegato nella residenza.

Art. 294.

Il Consiglio d'amministrazione, nel caso di abituale condotta irregolare d'un impiegato, può privarlo una o più volte della promozione che gli spetterebbe per anzianità, salvo il disposto dell'art. 296.

Art. 295.

La retrocessione di cui alla lettera *e*) dell'art. 286 viene inflitta dal Consiglio d'amministrazione quando, nel caso di abituale condotta irregolare di un impiegato, sia ritenuta utile alla disciplina e al servizio una pronta punizione in confronto a quella dell'art. 294, ovvero quando un impiegato per negligenza trascuri le funzioni inerenti al suo grado con danno grave degli interessi dell'Istituto.

Art. 296.

La dispensa dal servizio è inflitta: nei casi di recidiva nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione di terzo grado; di privazione per tre volte della promozione, a tenore dell'art. 294, della retrocessione per due volte, a tenore dell'art. 295; di qualsiasi partecipazione ad utili, con o senza danno dell'Istituto, in affari, per ragione d'ufficio, trattati o sollecitati dall'impiegato; di gravissime violazioni dei doveri d'ufficio, di riconosciuta inabilità.

Art. 297.

È inflitta la destituzione nei casi di appropriazione commessa nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni a danno del Banco od anche dei privati, sebbene non sia derivato danno all'Istituto; di qualsiasi condanna per furto, falso, frode, corruzione, peculato, appropriazione indebita, nonchè di condanna per reato contro le persone quando questa si estenda ad un periodo maggiore di un triennio.

Qualora nei casi sopraddetti di furto, frode, falso, corruzione, peculato, appropriazione indebita, l'impiegato sia stato assolto per insufficienza d'indizi, sarà in facoltà del Consiglio d'amministrazione di deliberarne la dispensa dal servizio.

Art. 298.

La dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 299.

La perdita del diritto alla pensione o all'indennità, nel caso di destituzione, dev'essere espressamente dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 300.

Non si applica a carico dell'impiegato una delle misure disciplinari di cui agli articoli 295, 296 e 297, senza che prima egli sia stato invitato a presentare, entro un termine perentorio che non potrà essere superiore ad un mese, le sue deduzioni di giustificazione o difesa.

Art. 301.

Nei casi di applicazione delle misure disciplinari di cui agli articoli 294, 296 e 297, il Consiglio d'amministrazione delega due dei suoi membri per istruire intorno ai fatti che hanno dato luogo alla proposta relativa.

Il Consiglio delibera, nella seduta successiva, udita la relazione dei due delegati e tenuto presenti le deduzioni di giustificazione o difesa dell'impiegato, di cui all'articolo precedente.

Art. 302.

L'ammontare delle sospensioni di cui agli articoli 288, 289 e 291 e delle multe da infliggersi a tenore delle norme di servizio, è devoluto al fondo delle pensioni degli impiegati del Banco.

CAPITOLO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 303.

Gli attuali funzionanti agenti, salvo casi di demerito, potranno passare, in virtù della presente disposizione transitoria, nella categoria speciale degli agenti, secondo l'ordine d'anzianità nella classe di ufficiale attualmente occupata.

L'attuale assegno che essi godono resta assorbito dal nuovo stipendio assegnato alla categoria speciale degli agenti.

Art. 304.

Gli attuali ff. cassieri delle agenzie, nominati dal Consiglio di amministrazione, che intendessero seguire la carriera di cassa, possono passare sotto cassieri ed occupare i primi posti della prima classe secondo l'ordine d'anzianità rispettiva nella classe attualmente occupata.

Ad essi sarà corrisposta la differenza tra gli attuali loro averi e lo stipendio assegnato alla prima classe dei sotto cassieri, a titolo d'assegno personale, pensionabile solo per la parte che si riferisce a differenza di stipendio, non pensionabile per il resto, e finchè non siano promossi cassieri o passino ad altra categoria.

Essi conserveranno inoltre il diritto di prender parte agli esami di concorso per segretari e ragionieri, subordinatamente alle condizioni di cui all'art. 252.

Art. 305.

Dei contatori in carica alla pubblicazione del R. decreto 1° febbraio 1906, n. 67, entrati in virtù del decreto medesimo a far parte del personale del Banco:

a) quelli che sono forniti di licenza liceale o dell'Istituto tecnico, potranno passare nella carriera amministrativo-contabile, nel quale caso saranno collocati per ordine d'anzianità attuale immediatamente dopo degli attuali alunni;

b) quelli forniti di licenza ginnasiale o tecnica, o altrimenti ritenuti dall'Amministrazione meritevoli di speciale considerazione per servizi prestati, saranno nominati sotto-cassieri, e collocati in ruolo, per ordine di anzianità attuale, immediatamente dopo di quelli provenienti dagli attuali ff. cassieri delle agenzie;

c) gli altri passeranno nella carriera d'ordine e saranno preferiti per le nomine di economi-archivisti.

In qualunque caso, ove lo stipendio della classe in cui saranno collocati fosse inferiore agli attuali loro averi, essi manterranno i detti averi sempre con effetto dal 25 marzo 1904 per quanto si riferisce all'aumento quinquennale di cui all'art. 271, conserveranno la differenza tra gli averi medesimi ed il nuovo stipendio a titolo di assegno personale pensionabile, da compensarsi con ogni singolo aumento successivo di stipendio comunque conseguito.

Saranno a tutti applicabili le disposizioni vigenti sulle pensioni degli impiegati del Banco, anche per il tempo del servizio prestato anteriormente, con l'obbligo in essi di rimborsare al Banco medesimo la ritenuta del 2 1[2 0[0 sulle indennità percepite in tutto il periodo del servizio stesso in una misura non inferiore di due annualità in ciascun anno.

Quando gl'impiegati provenienti dalla classe dei contatori suddetti cessassero dal servizio per qualsiasi causa, o morissero prima di aver completato il rimborso delle ritenute di cui sopra, essi o gli aventi diritto godranno, secondo i casi, della pensione o della indennità limitatamente al tempo in cui hanno prestato servizio in pianta stabile ed a quello del servizio antecedente per il quale il rimborso sarà stato eseguito; salvo che i contatori stessi versino il saldo delle ritenute in unica rata prima di ritirarsi dal servizio o gli aventi diritto prima della liquidazione dell'indennità o della pensione, o non oltre un anno dalla morte dei contatori.

Art. 306.

Per la graduatoria dei sotto-cassieri e degli scrivani che saranno assunti per la prima volta in applicazione del nuovo organico, e per il conseguente collocamento nei posti vacanti delle rispettive classi, sarà provveduto, dopo l'anno di esperimento, in base alle speciali norme fissate dal Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 255.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 617 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429 e 12 luglio 1908, n. 444;

Vista la deliberazione 31 agosto 1908 dell'assemblea generale del Consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina, vistata dal prefetto di Perugia e debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza dell'11 settembre 1908 e la deliberazione 13 agosto 1908 del Consiglio di amministrazione della Società per le ferrovie dell'Appennino centrale, relative alla rinuncia

del diritto di prelazione a termini dell'art. 270 della legge organica sui lavori pubblici;

Ritenuto che nell'art. 7 della Convenzione va rettificato il richiamo all'ultima legge sulle ferrovie, sostituendo alle parole « alle condizioni stabilite dall'art. 8 e seguenti della legge 5 luglio 1908 » le parole « alle condizioni stabilite dall'art. 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444 ».

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 9 luglio 1908 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor conte cav. uff. Giuseppe Connestabile della Staffa quale rappresentante della Deputazione provinciale dell'Umbria, come concessionaria, ed il signor comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, quale rappresentante della Società stessa, come subconcessionaria per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Umbertide a Terni per Ponte San Giovanni-Todi con allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia, salvo la rettifica di cui al citato art. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 88 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Umbertide a Terni per Ponte San Giovanni-Todi, con allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia.

Fra le Loro Eccellenze il prof. avv. Pietro Bertolini, ministro dei lavori pubblici, e l'avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il conte cav. uff. Giuseppe Conestabile della Staffa, presidente della Deputazione provinciale dell'Umbria, delegato a firmare in rappresentanza della Deputazione come da deliberazione in data 29 maggio 1908, qui allegata sotto il n. 1, ed il signor comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, delegato a stipulare da deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 30 giugno 1908, autenticata dal notaio signor Moretti dott. Angelo, residente in Milano, qui allegata sotto il n. 2, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede all'Amministrazione provinciale di Perugia e per essa alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo la ferrovia Umbertide-Ponte San Giovanni-Todi-Terni e l'allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia a binario normale di m. 1.445, misurati, tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato, col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Durata della concessione.

La concessione avrà, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione, la durata di anni settanta, al termine dei quali il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Qualora il concessionario, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, sostituisse in seguito, alla trazione a vapore, quella elettrica, saranno in tali opere compresi tutti gli impianti, macchine ed apparecchi per la produzione, trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato anche nei diritti spettanti al concessionario sulla quantità d'acqua occorrente per la ferrovia, stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua o, in difetto, sulla quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione.

Perciò tutti i contratti, che, per qualunque oggetto, attinenti all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 3.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia, il concessionario ha depositato a titolo di cauzione primordiale la somma di L. 450,300 in titoli di Stato come risulta dalla dichiarazione provvisoria rilasciata dalla sezione di R. tesoreria provinciale di Milano (servizio della Cassa dei depositi e prestiti) in data 6 luglio 1908, n. 29.

Entro due mesi dalla pubblicazione del R. decreto di approvazione della concessione il concessionario dovrà completare al proprio nome la cauzione di L. 900,300.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino alla concorrenza di 4|5 a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste, l'ultimo quinto sarà trattenuto fin dopo la finale collaudazione che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell'apertura all'esercizio dell'intera linea.

Art. 4.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato cor-

risponderà per anni settanta a decorrere dal giorno dell'apertura, regolarmente autorizzata, dell'intera linea all'esercizio, una sovvenzione annua chilometrica di L. 7500 sulla intera lunghezza della linea principale UmbertidePonte San Giovanni-Todi-Terni e dell'allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia, misurati rispettivamente dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Umbertide all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Terni e dalla punta dell'ago di scambio della stazione di Ponte San Giovanni verso Perugia fino all'estremo dei binari della stazione di Perugia.

La detta sovvenzione sarà devoluta interamente alla Società del Mediterraneo per la durata della concessione oltre a tutti i prodotti diretti ed indiretti dell'esercizio, eccezione fatta delle quote di compartecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio di cui al successivo art. 5.

Agli effetti di tale liquidazione, sulle lunghezze che tra i suddetti estremi sono previste nei progetti che servono di base alla concessione rispettivamente in chilometri 107.862 e chilometri 4.965, non sarà tollerata un'eccedenza maggiore del due per cento.

Il pagamento della sovvenzione sarà fatto in annualità posticipate.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificata e constatata, la sovvenzione pei tratti non esercitati non sarà dovuta.

Art. 4-*bis*.

Contributo degli enti locali.

La Provincia da sua parte, anche per conto dei Comuni interessati (come dalle procure speciali ad essa rilasciate) dichiara e si obbliga di concorrere all'opera colla somma di L. 3,000,000 a fondo perduto, da pagarsi alla Società del Mediterraneo, in una sola rata, entro un mese dal giorno d'apertura della linea all'esercizio debitamente autorizzata.

Art. 5.

Compartecipazione.

Agli effetti dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, si stabiliranno in L. 5500 il prodotto iniziale chilometrico e nel 20 0[0 la misura della compartecipazione.

Art. 6.

Bilancio e conto speciale dell'esercizio.

Per la determinazione dei prodotti di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare ogni anno in doppio esemplare al Ministero dei lavori pubblici il conto speciale dell'esercizio compilato in conformità delle norme che saranno stabilite dal Governo.

Il bilancio dell'azienda dipendente dalla presente concessione sarà tenuto dal concessionario separato e distinto da quello di qualsiasi altra sua gestione.

Art. 7.

Riscatto.

Il Governo avrà facoltà, dopo trascorsi venti anni dall'apertura all'esercizio dell'intera linea, di riscattarla a norma ed alle condizioni stabilite dall'art. 8 e seguenti della legge 5 luglio 1908, sulla costruzione e concessione di ferrovie.

Per determinare la somma dovuta dallo Stato, dalla indennità di riscatto verrà detratta la somma di tre milioni, costituente l'offerta degli enti interessati.

Resta inoltre convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4 50 0[0 sul valore di stima del materiale mobile e di esercizio al momento del riscatto, o dell'ammontare a detta epoca del relativo fondo di rinnovamento, costituito a termini del seguente art. 11.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 2 della presente Convenzione, e lo Stato subentrerà anche nei contratti in corso per l'affitto della forza motrice. A tale effetto il concessionario dovrà stipulare espressamente in detti contratti il diritto di subingresso a favore dello Stato.

La sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità di riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso la annualità di riscatto sarà calcolata, escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente col ragguaglio del cento per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimente nel 4.50 è determinato il saggio nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge.

Art. 8.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 2 dell'annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora della decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal ministero dei lavori pubblici, incorrerà allo spirare del nuovo termine prefissogli colla ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorreranno riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno.

Tali proroghe s' intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 3 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni, dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 3, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito al citato art. 3 del capitolato, o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 100 per ogni giorno di ritardo, tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata

pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 9.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza, contemplati nel precedente articolo e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della legge stessa, saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 251 e 255 della legge sui lavori pubblici.

Art. 10.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 dei lavori sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni intersezioni e prolungamenti di linea nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esso direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 11.

Costituzioni di fondi speciali.

Non oltre dieci anni dall'apertura della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile.

Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 900 e 12,000, rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore al nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti, ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato, mentre in caso di riscatto o di scadenza della concessione passerà in proprietà dello Stato solamente quella parte che è destinata alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento.

Art. 12.

Tassa di sorveglianza.

Dalla tassa del decreto Reale che approverà la presente convenzione, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 30 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori.

Art. 13.

Capitale azionario.

Per tutti gli effetti di legge e della presente convenzione il capitale azionario per la costruzione e l'esercizio della linea Umbertide-Todi e diramazione, è stabilita in L. 10,000,000, restando altresì convenuto che per la costruzione e l'esercizio della ferrovia stessa saranno tenuti separati la contabilità, il bilancio e la gestione della ferrovia da qualsiasi altra azienda sociale.

In proposito viene pure stabilito che, insieme al progetto esecutivo della linea, la Società sottoporrà all'approvazione del Governo le norme della contabilità da adottarsi per la costruzione.

Le norme per la contabilità dell'esercizio dovranno essere sottoposte all'approvazione governativa due mesi prima dell'apertura della linea all'esercizio.

Art. 14.

Diritto di prelazione.

Ove il Consorzio per la ferrovia umbro-aretina o la Società concessionaria della ferrovia Arezzo-Fossato, debitamente interpellati dal Governo, dichiarassero di voler esercitare il diritto di prelazione, a termini dell'art. 270 della legge sui lavori pubblici, per la concessione della ferrovia di cui alla presente convenzione, questa si avrà per assolutamente nulla ed inefficace, senza che la Provincia o la Società possano avanzare alcuna pretesa di compensi, facendone fin da ora espressa rinuncia nel senso più lato.

Art. 15.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabiliti necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 16

Questioni.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata al Ministero, ufficio speciale delle ferrovie, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, ed il concessionario non si acquetasse alla risoluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentito occorrendo il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni, che al senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti, con apposito atto di compromesso, non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo; e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 17.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Milano dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 18.

Spese di contratto.

Le spese del presente atto e successive sono a carico della Società Mediterranea.

Art. 19.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato dalla Corte dei Conti.

Fatta in Roma, quest'oggi nove del mese di luglio dell'anno millenovecentootto.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO.
Il rappresentante della deputazione provinciale dell'Umbria
Giuseppe Connestabile della Staffa.
Il direttore generale
della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo
Oliva Giuseppe.
Augusto Ciuffelli, teste
Luigi Cappelletti, teste.
Il segretario
Ettore Giusti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 19 luglio 1908:

Zanutta Pietro, cancelliere della pretura di Sermide, è nominato vice cancelliere del tribunale di Pordenone, con l'attuale stipendio di L. 1966.66 per l'esercizio corrente e L. 2000 per gli esercizi successivi, lasciandosi vacante, per l'aspettativa di De Quagliatti Achille, il posto di cancelliere nella pretura di Sampeyre.

Con decreto Ministeriale del 19 luglio 1908:

Camegna Achille, vice cancelliere del tribunale di Napoli, è collocato a riposo.

Verona Aldo, aggiunto di cancelleria della pretura di Budrio, è dispensato dal servizio dalla data del presente decreto per motivi disciplinari, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per quella pensione od indennità che potrà spettargli a termini di legge.

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1908:

Baldi Pietro, già cancelliere della pretura di Pontassieve, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Avezzano, è sospeso dall'ufficio per tre mesi.

Notari.

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1908:

Al notaro Savinelli Cesare, è ridotto a mesi tre il termine normale di legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bosco Chiesanuova.

Con decreto Ministeriale del 12 luglio 1908:

È concessa:

Al notaro Pezzini Cesare, una proroga sino a tutto il 15 agosto 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bertinoro, distretto notarile di Forlì.

Al notaro Cantoni Giovanni, una proroga sino a tutto il 21 gennaio 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bedizzole, distretto notarile di Brescia.

Con decreto Ministeriale del 14 luglio 1908:

È concessa:

Al notaro Tedeschi Gabriele, una proroga sino a tutto il 16 gennaio 1909 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pescorocchiano, distretto notarile di Aquila.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 14 luglio 1908:

Pernossi cav. avv. Ettore è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Perugia.

Culto.

Con R. decreto del 9 luglio 1908, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese:

È stato concesso il R. assenso all'erezione in parrocchia autonoma della chiesa di San Domenico in Legnano;

all'erezione in parrocchia autonoma della chiesa di Sant'Andrea in Langiano nel Comune omonimo stabilendosi che la nuova parrocchia sarà soggetta al patronato alternativo fra la Corona e l'autorità ecclesiastica.

È stato concesso il R. assenso al decreto del vescovo di Gerace, col quale la parrocchia di Santa Maria del Mastro in Gerace Superiore viene trasferita con tutti i suoi redditi, diritti, titoli onori ed oneri da Gerace Superiore a Gerace Marina.

È stato concesso il R. assenso all'erezione del beneficio coadiutorale di San Firmino nella cappella e frazione omonima del comune di Revello.

Con R. decreto del 12 luglio 1908:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Pizzocchero sac. Paolo al beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Calvagese;

Laureti sac. Arcangelo, al beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Castel del Monte, comune di Acquasparta.

Con Sovrane determinazioni del 12 luglio 1908:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet*:

Alla Bolla vescovile, con la quale il sacerdote Gaetano Piscitelli, canonico penitenziere nel Capitolo cattedrale di Giovinazzo, è stato promosso all'arcipretura curata nello stesso Capitolo;

alla Bolla vescovile, colla quale accettandosi la rinunzia del sacerdote Lorenzo Plebs al beneficio parrocchiale di Abano, gli è stata assegnata una pensione vitalizia di annue L. 500 sulle rendite del beneficio stesso;

Alla Bolla del vicario capitolare della diocesi di Muro Lucano, colla quale il sacerdote Donato Bianchini, nominato con Sovrano decreto del 5 aprile 1908 al canonicato penitenzierale nel Capitolo cattedrale di Muro Lucano, è stato canonicamente investito nel beneficio medesimo.

Con R. decreto del 9 luglio 1908:

A Cocucci comm. Nicola, direttore generale nel Ministero con lo stipendio di L. 9000, è assegnato dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 9500 per l'esercizio 1908-09 e di L. 10,000 per l'esercizio 1909-10 e successivi.

Ad Arena comm. Guglielmo, direttore generale nel Ministero con stipendio di L. 9000, è assegnato dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 9500 per l'esercizio 1908-09 e di L. 10,000 per l'esercizio 1909-10 e successivi.

Dallari comm. Luigi, direttore capo di divisione nel Ministero con lo stipendio di L. 7000, oltre il decimo di L. 700 per compiuto sessennio sullo stipendio normale di L. 7000, è nominato vice direttore generale nel Ministero stesso, e gli è assegnato dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 8500 per l'esercizio finanziario 1908-09 e di L. 9000 per l'esercizio 1909-10 e successivi.

Manfredi comm. Filippo, direttore capo divisione nel Ministero con lo stipendio di L. 7000, è nominato vice direttore generale nel Ministero stesso e gli è assegnato dal 1° luglio 1908 lo stipendio di L. 8500 per l'esercizio finanziario 1908-09 e di L. 9000 per l'esercizio 1909-10 e successivi.

A Segreti comm. Federico, direttore capo divisione nel Ministero con lo stipendio di L. 7000 oltre il decimo di L. 700 per compiuto sessennio sullo stipendio normale di L. 7000, è assegnato dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 7500 per l'esercizio 1908-09 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-10 e successivi, continuando a percepire, dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, il maggiore assegno di L. 200 per l'anzidetto compiuto sessennio.

A Gentilini comm. Augusto, ispettore superiore di 1ª classe nel Ministero con lo stipendio di L. 7000, è assegnato dal 1° luglio 1908 lo stipendio di L. 7500 per l'esercizio finanziario 1908-09 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-10 e successivi.

A Tesoroni comm. Domenico — Susca comm. Alfonso — Azzolini comm. Giuseppe — Antonini comm. Adolfo — Pasquinangeli comm. Giocondo, direttori capi divisione nel Ministero con lo stipendio di L. 7000, è assegnato dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 7500 per l'esercizio finanziario 1908-09 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-10 e successivi.

Alvaro comm. Nicola, ispettore superiore ai 2ª classe nel Ministero, con lo stipendio di L. 6000, è promosso alla 1ª classe, dal 1° luglio 1908, e gli è assegnato lo stipendio di L. 7500 per l'esercizio 1908-909 e di L. 8000 per l'esercizio 1909-10 e successivi;

a Spinetti comm. Camillo Publio, Farace cav. Alfredo, Niccoli cav. Emilio, Santacroce cav. Giuseppe, Pecorella comm. Giov. Battista, ispettori superiori di 2ª classe nel Ministero, con lo stipendio di L. 6000, è assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 6500 per l'esercizio finanziario 1908-09 e di L. 7000 per l'esercizio 1909-10 e successivi;

a Bartoli Avveduti comm. Giovanni, direttore capo divisione di 2ª classe nel Ministero, con lo stipendio ai L. 6000, è assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 6500 per l'esercizio finanziario 1908-09 e di L. 7000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Nozzoli comm. Guido, ispettore superiore di 2ª classe nel Ministero, con lo stipendio di L. 6000, è nominato direttore capo divisione nel Ministero stesso, e gli è assegnato dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 6500 per l'esercizio finanziario 1908-1909 e di L. 2000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Frascani cav. Francesco, capo sezione di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 5000, è nominato ispettore superiore nel Ministero stesso, e gli è assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 6500 per lo esercizio finanziario 1908-909 e di L. 7000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi.

A Vozzi cav. Giovanni, Moscatelli cav. Alfredo, Morisani cav. Giuseppe, Tholosano di Valgrisanche cav. Ernesto, Tonini cav. Enrico, Trigona dei marchesi della Floresta cav. Gaetano, Satta cav. Giuseppe, Innocenti cav. Giuseppe, De Monaco cav. Gennaro, capi sezione di carriera amministrativa nel Ministero, con lo stipendio di L. 5000, è assegnato, dal 1° luglio 1905, lo stipendio di L. 5500 per l'esercizio finanziario 1908-1909 e di L. 6000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Frozzint cav. Luigi, capo sezione di 2ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 4500, è promesso alla 1ª classe dal 1° luglio 1908, e gli è assegnato lo stipendio di L. 5500 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 6000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

A Macchiarelli cav. Girolamo, Ippolito cav. Angelo, Alessandroni cav. Luigi, De Bonis cav. Umberto, Rossi cav. Oddone, Sindici cav. Agide, Primicerio cav. Raffaele, Palmera cav. Gaetano, Festa cav. Giuliano, capi sezione di carriera amministrativa nel Ministero, con lo stipendio di L. 4500, è assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 4750 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 5000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Belli cav. Bellino, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 4000, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera stessa e gli è assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 4750 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 5000 per l'esercizio 1909-919 e successivi.

Caccini cav. Giovanni, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 4000, oltre L. 500 per 2° compiuto sessennio sullo stipendio normale di L. 4000, è nominato primo segretario di 1ª classe nella carriera stessa e gli è assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 4250 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 4500 per l'esercizio 1909-910 e successivi, continuando a percepire, dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, il maggiore assegno di L. 250 per il suddetto compiuto sessennio.

Fasseri-Sangiuliani cav. Filippo, Levi cav. Giorgio, Denotaristefani cav. Marzio, Cannavina cav. Luigi, Damiano cav. Carmelo, Garulli cav. Luigi Albano, Iacuzio cav. Angelo Raffaele, Deidda cav. Eugenio, Tufaroli cav. Teodoro, Cominelli cav. Ugo, Tarsia in Curia cav. Amodeo, Granito cav. Aristide, Mugnozza cav. Giuseppe, segretari di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 4000, sono nominati primi segretari di 1ª classe nella carriera stessa ed è loro assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 4250 per l'esercizio finanziario 1908 909 e di L. 4500 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Lacava cav. Giuseppe e Paolucci cav. Michele, segretari di 2ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 3500, sono nominati primi segretari di 1ª classe nella carriera stessa ed è loro assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 4250 per l'esercizio finanziario 1908-909 e L. 4500 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Pagano cav. Antonio, Grassi cav. Alfio, Consiglio cav. Nicola, Colantuoni cav. Antonio, Belfiore cav. Carmelo, Amoriello cavalier Vicenzo, Marotta avv. Enrico, Chieffa avv. Luigi, Ferraro avv. Emilio, Macedonio avv. Vincenzo, segretari di 2ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 3500, sono nominati primi segretari di 2ª classe nella carriera stessa, ed è loro assegnato, dal 1° luglio 1908 lo stipendio di L. 3750 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Gatti avv. Salvatore — Felici avv. Giuseppe — Rota avv. Francesco, segretari di 3ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 3000, sono nominati primi segretari di 2ª classe nella carriera stessa ed è loro assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 3750 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Luzzi avv. Luigi — Battaglia avv. Riccardo — Aloisi avv. Ugo — Assisi avv. Armando — Giorgi avv. Tito — Colazza avv. Luigi — Cantarano avv. Camillo — Saletta cav. Augusto — Ciavela avv. Giovanni, segretari di 3ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 3000, sono promossi alla 1ª classe dal 1° luglio 1908 ed è loro assegnato lo stipendio di L. 3250 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 3500 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Bellini avv. Ulrico — Spallanzani avv. Alfredo, vice segretari di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio di L. 2500, sono nominati segretari di 1ª classe nella carriera stessa, ed è loro assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 3250 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 3500 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Artom avv. Umberto Guido — Bonelli avv. Gino — Ciacci avv. Ruggero — Guida avv. Guglielmo — Varcasia avv. Gaetano — Canezza avv. Bartolomeo — Dallari avv. Giovanni — Cerza avv. Pasquale — Cirono avv. Leonardo — Iannitti avv. Alfredo, vice segretari di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero con lo stipendio di L. 2500, sono nominati

segretari di 2ª classe nella carriera stessa ed è loro assegnato, dal 1° luglio 1908, lo stipendio di L. 2750 per l'esercizio finanziario 1908-909 e di L. 3000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

Barone avv. Luigi, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera stessa, dal 1° luglio 1908, continuando a percepire l'attuale stipendio di L. 2500.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: nn. 202,940 e 313,377 d'iscrizione sui registri della direzione generale rispettivamente di L. 7.50 e di L. 18.75, al nome di *Belli-Amoretti Paolina* e Giovan Battista fu Evaristo, minori, sotto la patria potestà della madre Ghiglione *Agostina* (e *Augusta*) di Giovan Battista vedova di *Belli-Amoretti* Evaristo, domiciliato in Porto Maurizio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a favore di *Belemniti Maria Paola* e Giovan Battista fu Evaristo, minori sotto la patria potestà della madre Ghiglione *Maria Maddalena*, vedova di *Belemniti* Evaristo, domiciliati in Porto Maurizio, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 160,809 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 808,277 del già consolidato 5 0[0) per L. 4875, al nome di *Serafini* Carmela fu Aniello, moglie di D'Errico cavalier Felice fu Nicola, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Serafino* Carmela fu Aniello, moglie, ecc. c. s. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'at. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 179,940 (già inscritta al n. 867,616 del consolidato 5 0[0) di L. 2677.50-2499, al nome di Serra *Matilde* del vivente Orso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Serra *Maria-Laura-Giuseppina-Matilde-Domenica* del vivente Orso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 252,422, per L. 318.75 e n. 256,325 di L. 112.50, a favore di Riva *Severina* ed Alfredo di Luigi, minori, domiciliati in Milano, e n. 324,917, di L. 78.75, a favore di Riva *Severina* di Luigi, minore, ecc., c. s, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Riva *Edvige-Giuseppa-Severina* ed Alfredo di Luigi, ecc., c. s., quanto alle due prime e a Riva *Edvige-Giuseppa-Severina* di Luigi, ecc., c. s., quanto alla terza, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 477,093 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,382,305 del vecchio consolidato 5 0[0 di L. 100, per L. 75, al nome di *Grivon Felice* fu *Maurizio*, domiciliato a Fenis (Torino), libero, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vigon Antonio-Felice* fu *Antonio*, domiciliato a Fenis (Torino), libero, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 387,882 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,277,812 del consolidato 5 0[0) per L. 22.50 e n. 393,722, già n. 1,285,327, consolidato 5 0[0, per L. 7.50, al nome di De Ruggiero Ernesto di *Tommaso*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ruggiero Ernesto di *Giovanni-Tommaso*, minore etc., (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 0|0, cioè: n. 545,629 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 960, al nome di Martellini *Maria* fu Albizzo, nubile, domiciliata in Siena, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Martellini *Giuseppina-Maria* fu Albizzo, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

I signori Alonzo Pasquale fu Nicola ed Ernesto Ruffo fu Girolamo hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3071 ordinale, n. 2032 di protocollo e n. 37,449 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 11 aprile 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 288.75, consolidato 3 75 0|0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senzachè siano intervenute opposizioni, sarà consegnato ai signori Alonzo e Ruffo suddetti il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 novembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 novembre, in lire 100.14

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 novembre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati, a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	104 00 71	102 12 71	102 61 72
3 1/2 % *netto*.	102.98 98	101 23 98	101 69 64
3 % *lordo*....	69.90 —	63 70 —	69.61 —

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sebbene un ultimo dispaccio da Costantinopoli assicuri che la compagnia delle ferrovie orientali sia disposta a moderare le sue pretese, pure tutte le informazioni concordano nel dire che le trattative turco-bulgare, per quanto riguarda la questione ferroviaria, fanno pochi progressi verso la soluzione.

La Compagnia chiede una indennità per il tempo che ancora le rimane da usufruire della concessione, che spira fra 49 anni: i bulgari non ammettono tale domanda; ma vi è motivo di credere che si troverà una soluzione nella nuova riunione, che doveva aver luogo oggi, ed è a questa nuova riunione che forse si riferisce il telegramma odierno di sopra citato.

Il *Correspondenz Bureau*, di Vienna, per solito bene informato, si mostra però proprio pessimista sull'esito delle trattative e, nel mentre un suo particolare dispaccio da Costantinopoli dice che in quei circoli diplomatici regna la convinzione che le trattative rimarranno senza risultato, un altro dispaccio da Sofia rincara la dose ed assicura che nei circoli ufficiali di quella città si ritiene certa la rottura dei negoziati.

*
* *

Il telegrafo ci informò che il Governo austro-ungarico aveva presentato ai Parlamenti dei due Stati il progetto di legge che estende la sovranità dell'Imperatore e le disposizioni della prammatica sanzione alla Bosnia ed all'Erzegovina. I giornali di Vienna recano il testo del progetto di legge, che è così concepito:

« § 1. La determinazione di Sua I. e R. Maestà Apostolica, secondo la quale i diritti della sua sovranità nonchè le disposizioni della sanzione prammatica vennero estesi alla Bosnia ed all'Erzegovinae furono accordate a queste Provincie le istituzioni costituzionali, viene approvata in base al § 5 della legge del 22 febbraio 1880.

§ 2. Le disposizioni della legge del 22 febbraio 1880 B. L. 1, n. 18 restano in vigore.

§ 3. Questa legge entra in vigore col giorno della sua emanazione, con la premessa, però, che le relative disposizioni ricevano forza di legge nei paesi della Corona ungherese e vengano emanate contemporaneamente alla legge ».

*
* *

Ultimamente la stampa si è occupata del progetto di una specie di federazione degli Stati balcanici per la guarentigia reciproca dei propri territori. I giornali inglesi commentano tale progetto, appoggiandolo.

In proposito la *Morning Post* scrive che l'Inghilterra non ha alcun interesse nella regione che comprende la Serbia, la Erzegovina ed il Sangiaccato di Novi Bazar.

Il giornale consiglia perciò la Serbia, ed il Montenegro di intendersi colla Turchia, la Bulgaria e la Rumania, affinchè possano in un prossimo avvenire compensare le delusioni, onde sono state vittime nel passato; ed aggiunge:

« Un'alleanza tra la Bulgaria, la Rumania, la Serbia ed il Montenegro ed un intimo accordo di ciascuno di questi paesi con la Turchia darebbe loro una forza decisiva nelle discussioni europee ».

* * *

Regolato in massima il conflitto franco-tedesco per l'incidente di Casablanca, con la decisione dei due Governi di sottoporlo all'arbitrato, si tratta ora delle modalità del tribunale arbitrale.

Secondo un dispaccio che ieri il *Temps* ha ricevuto da Berline, la Francia e la Germania sceglieranno ciascuna due arbitri nella lista dei componenti il tribunale dell'Aja. L'arbitro francese sarebbe il signor Ranaul; quello tedesco il signor Kriege. Essi sceglieranno poi due altri arbitri. Costituito il tribunale, i Governi presenteranno memorie e contromemorie. Il tribunale arbitrale deciderà la procedura da seguirsi per accertare i fatti e risolvere le questioni di diritto.

Richiedendo questi preliminari un tempo abbastanza lungo, la data della riunione sarà necessariamente rimandata.

* * *

Il Ministero Maura ha presentato al Parlamento un progetto di legge per regolare i rapporti fra il tesoro spagnolo e la Banca di Spagna. Questo progetto stabilisce che cinque anni dopo la promulgazione della legge, quando i benefizi liquidi ottenuti permetteranno la ripartizione di un dividendo superiore a 80 pesetas per azione, il 5 0[0 del totale del benefizio liquido dovrà essere portato al fondo di riserva, e, quando il dividendo supererà 100 pesetas, sarà portato al fondo di riserva il 10 per cento. L'eccedenza dovrà essere inoltre portata allo stesso fondo.

Quando il fondo di riserva raggiungerà 100 milioni, la Banca avrà la libertà di aumentarlo come lo crederà utile. L'ammontare del fondo di riserva potrà essere impiegato nell'acquisto di titoli pubblici esteri e di quelli di Società o enti spagnoli, che abbiano però la garanzia dello Stato.

Il ministro delle finanze si concerterà con la Banca sui termini e sulla forma della costituzione della riserva metallica voluta per lo sviluppo della ricchezza agricola industriale e per realizzare certe operazioni di Banca, salvo il negozio di fondi pubblici.

Il progetto aumenta il numero delle succursali della Banca in provincia. Autorizza il Governo a ritirare dalla circolazione la somma di monete divisionarie di due pesetas, di una peseta e di 50 centesimi. Tale operazione è necessaria per ridurre la circolazione di detti pezzi alle proporzioni di 7 pesetas per abitante. Le spese di fusione, di conversione e il deprezzamento che si avrà nella vendita dell'argento di detti pezzi, saranno sopportate metà dalla Banca e metà dal tesoro dello Stato.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Sotto la presidenza del sindaco Nathan, il Consiglio comunale di Roma si è riunito ieri sera in seduta pubblica.

Dai consiglieri Paglierini e Podrecca vennero svolte rispettivamente le interrogazioni sulla tariffa delle vetture pubbliche con l'applicazione del tassametro, e sulla utilizzazione degli ex-conventi. L'on. Mazza quindi svolse la sua mozione sulla questione degli impiegati municipali, e per la costituzione di una Commissione d'inchiesta. Dopo animata discussione la proposta venne dallo stesso consigliere Mazza ritirata.

Procedutosi alla nomina della Commissione per il bilancio, riuscirono eletti a comporla: Aleggiani Alessandro, Pilade Mazza, Villa Giovanni, Vercelloni Virgilio, Moriggia Carlo.

Alle 12 la seduta venne tolta.

Società geografica italiana. — Il Consiglio della Società geografica italiana, in adunanza generale, ha ripreso in Roma le sue sedute l'altra sera.

Presiedeva il presidente marchese Cappelli, ed erano presenti quasi tutti i consiglieri. Assistevano il capitano Tancredi A. M. e l'on. cav. G. Ostini, i quali riferirono ampiamente sui risultati della missione di geografia economica da essi compiuta, per incarico della Società, nelle regioni del lago Tsana (altipiano etiopico). Destarono particolare interesse le descrizioni delle formazioni caratteristiche a terrazze e delle speciali condizioni del bacino lacustre, come pure quella del decorso iniziale del Nilo Azzurro dalla sua uscita dal lago, dello stato delle vie carovaniere dall'Eritrea e dei monumenti di Gondar.

Seguì la relazione dei delegati al Congresso internazionale geografico di Ginevra, specialmente a riguardo della scelta di Roma come sede del X Congresso internazionale di geografia nel 1911.

L'importante seduta si chiuse con l'ammissione di parecchi nuovi soci al fiorente sodalizio.

L'Esposizione del lavoro e della industria. — Domani, alle 10 30, nello Sferisterio spagnuolo di Roma, in piazza Cavour, sarà inaugurata la Esposizione del lavoro e dell'industria, organizzata da un benemerito Comitato presieduto dall'on. Gregorio Valle, deputato al Parlamento.

Contro l'accattonaggio. — La Società contro l'accattonaggio, di Roma, comunica che ha istituito dei libretti di buoni di soccorso che costano una lira con 10 o 20 buoni ciascuno.

Il povero che si presenta alla Società con uno di detti buoni, riceve da mangiare, e, in taluni casi veramente pietosi, è anche altrimenti soccorso.

Il provvedimento della benemerita Società gioverà a combattere l'accattonaggio di mestiere.

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Parigi informa che, ieri, dinanzi la Commissione del commercio e dell'industria della Camera, il sig. Codet, suo presidente, rese conto del viaggio della Delegazione a Genova e della visita al Consorzio autonomo del porto. Disse che i membri della Delegazione si sono interessati dell'organizzazione e del funzionamento del Consorzio, che, posto sotto l'alta direzione del generale Stefano Canzio, ha fatto di Genova uno dei porti meglio organizzati e più importanti di Europa. Fece rilevare il risultato ottenuto dall'organizzazione cooperativa del lavoro ed informò i colleghi dell'accoglienza cordiale e simpatica di cui la Delegazione è stata oggetto da parte delle autorità della Provincia e della città di Genova.

Su proposta di Codet la Commissione decise all'unanimità di inviare lettere di ringraziamento a S. E. Fasce, deputato di Genova e sottosegretario di Stato al tesoro, al prefetto, al sindaco di Genova, al generale Canzio e al console generale di Francia a Genova, De Clercq.

Onorificenze estere. — Iermattina S. E. Hayashi, nuovo ambasciatore del Giappone a Roma, si recò da S. E. il ministro della marina, Mirabello, consegnandogli personalmente le insegne di prima classe dell'Ordine del Sole levante.

Poscia si recò da S. E. Aubry, sottosegretario di Stato, consegnandogli le insegne di prima classe dell'Ordine del Tesoro sacro.

Inoltre l'Imperatore del Giappone conferì le seguenti onorificenze:

Nell'Ordine del Sole levante: la 2ª classe ai contrammiragli Marselli ed Agnelli; la 3ª classe al capitano di vascello Guglielmo Capomazza; la 4ª classe al tenente di vascello Burzagli.

Nell'Ordine del Tesoro sacro la 4ª classe al tenente di vascello Hirsch.

Nell'arte. — La presidenza dell'Esposizione internazionale d'arte da tenersi a Venezia si è interessata per far conoscere agli artisti e al pubblico intelligente d'arte il bozzetto del grande fregio che il pittore G. A. Sartorio eseguirà nella costruenda aula della nostra Camera dei deputati.

Il bozzetto sarà esposto tutto intorno alla sala che l'anno scorso era dedicata alla regione meridionale. Il bozzetto avrà l'altezza di metri 15.75, uno sviluppo lineare di metri 55.20 e conterrà più di 200 figure. Il fregio rappresenta la storia ideale del popolo italiano e comprende una serie di figurazioni storiche ed allegoriche. Si ricordano fra le altre quella degli italiani che respingono i barbari, dei Comuni che insorgono, del rinascimento che glorifica l'Italia; e venendo alle scene moderne, quella dei morti che si levano dalle tombe scoperchiate al suono dell'inno di Garibaldi.

*** Il 1° giugno 1909 sarà aperta in Monaco di Baviera la X Esposizione internazionale di Belle arti, organizzata con l'aiuto del Governo bavarese dall'Associazione degli artisti di Monaco e della Società « Secession » di Monaco.

Il regolamento della Esposizione suddetta è pubblicato presso l'Istituto di Belle arti di Roma ed è visibile tutti i giorni (esclusi i festivi) fino al 31 gennaio prossimo, dalle 10 alle 13.

Fra i lavoratori del commercio. — Il Consiglio generale dell'Unione nazionale fra viaggiatori e rappresentanti di commercio di Torino ha deliberato di indire pel prossimo 1911 in Torino, in occasione dell'Esposizione internazionale, il primo Congresso nazionale dei lavoratori del commercio, che dovrà dar vita alla tanto auspicata *Federazione nazionale fra i lavoratori del commercio.*

L'intento della Federazione sarà: creare un grande ente nazionale che raggruppi tutte le Associazioni esistenti fra le diverse categorie di addetti al Commercio, dal fattorino di studio o di magazzino al commesso di negozio, al viaggiatore e rappresentante; riunire le loro forze, regolarle per convergerle al conseguimento delle comuni aspirazioni: sostituire in somma alla sterile, inefficace, talvolta contraddittoria azione singola, un'azione collettiva e concorde, su di una direttiva unica, con un programma ben definito.

Fenomeni tellurici. — Gli strumenti dell'osservatorio geodinamico di Reggio Calabria, ieri, hanno registrato alle 8 50 una scossa di terremoto di primo grado.

Movimento commerciale. — Il 12 corrente furono caricati, a Genova 1062 carri, di cui 377 di carbone pel commercio e 44 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 346, di cui 175 di carbone pel commercio e 45 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 272, di cui 169 di carbone pel commercio e 34 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 176, di cui 56 di carbone pel commercio e 25 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 85, di cui 63 di carbone pel commercio e 12 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Capo Sperone ha transitato diretto a Palermo e Genova il *Liguria* della N. G. I. È giunto a Montevideo il *Sicilia* della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 13. — Il *Paris Journal* segnala che lo stato di salute del granduca Alessio, che si trova attualmente a Parigi, ispira vivo inquietudini.

Il granduca soffre di congestione polmonare e si aggrava ogni giorno.

Il *Gaulois* segnala nondimeno un miglioramento nelle condizioni dell'infermo.

CAIRO, 13. — Il nuovo Ministero è stato costituito sotto la presidenza di Boutros Pascià Ghali, il quale ha lasciato il portafoglio degli affari esteri.

BERLINO, 13. — Il principe di Bülow si recherà lunedì a Kiel per fare il rapporto all'Imperatore.

PARIGI, 13. — *Camera dei deputati.* — (*Seduta antimeridiana*). — Si continua la discussione del bilancio dell'interno.

Vari oratori parlano a favore dell'opera dell'assistenza materna e di protezione dei fanciulli della prima età, dell'opera di propaganda antialcoolica e dei soccorsi per le famiglie numerose.

Un emendamento del deputato Thivrier tendente alla soppressione dei fondi segreti è respinto con 360 voti contro 180, avendo il presidente del Consiglio, Clémenceau, posto la questione di fiducia.

Gli ultimi capitoli del bilancio sono approvati e la seduta è tolta.

Il ministro dell'istruzione, Doumergue, rispondendo ad una interpellanza sulle irregolarità finanziarie rimproverate alla missione Morgan in Persia, giustifica Morgan che da dieci anni ha mandato al museo del Louvre meravigliose collezioni la cui straordinaria ricchezza non è contestata. La Camera approva l'ordine del giorno puro o semplice con 519 voti contro 50.

Andrieu interpella sulla situazione delle miniere di Albi, ove la Compagnia concessionaria respinge l'arbitrato chiesto dagli operai.

Il ministro Viviani fa la storia dello sciopero e deplora la intransigenza della Compagnia. Il Governo, soggiunge, rimarrà arbitro imparziale tra le due parti in causa. (Applausi).

L'ordine del giorno che esprime fiducia nel Governo per trovare un accordo, è approvato per alzata e seduta.

Si riprende la discussione del bilancio.

HAMM (Westfalia), 13. — Ora che i lavori di salvataggio nella miniera di Radbod sono completamente sospesi, si può considerare certo che 360 minatori sono periti nella catastrofe. Ventisette feriti si trovano degenti negli ospedali di Hamm.

Le porte delle gallerie e le aperture dei pozzi sono state murate per soffocare il fuoco.

POTSDAM, 13. — Il principe Eitel, per incarico dell'Imperatore, si è recato oggi ad Hamm, per assumere sul posto informazioni circa la catastrofe della miniera e poscia riferirne all' Imperatore stesso.

VIENNA, 13. — La lettera autografa dello Czar in risposta alla notificazione dell'annessione della Bosnia ed Erzegovina è stata rimessa nel pomeriggio di oggi dall'incaricato di affari di Russia al Ministero degli esteri, che la trasmetterà all'Imperatore Francesco Giuseppe.

PECHINO, 13. — L'Imperatore è morente ed è stato trasportato alle ore due pomeridiane nella camera mortuaria mentre ancora respirava.

Sono stati promulgati editti imperiali proclamati Tchun reggente dell'Impero e suo figlio Pu-Uai erede presuntivo.

Il Gran Consiglio si è riunito a palazzo. L'Imperatrice vedova che vi assisteva è svenuta.

PECHINO. 13 (Ore 6 pom.). — Alle 4 pom. correva la voce che l'Imperatore era morto. E' stato impossibile finora ottenere conferma ufficiale di questa notizia.

CALCUTTA, 13. — Mentre un impiegato della posta riempiva stasera un sacco di pacchi postali, uno di essi contenente materie esplosive, ha esploso. L'impiegato è rimasto ferito al viso. Il sacco si è incendiato. Gli altri impiegati presi dal panico sono fuggiti.

PECHINO, 13. — L'Imperatrice vedova sarebbe ammalata.

PIETROBURGO, 13. — Tutti i gruppi politici tengono stasera riunioni per discutere circa la crisi della Duma, causa il proposito dei cadetti di astenersi nell'elezione dell'Ufficio di presidenza.

I cadetti dicono che la ferma decisione del loro partito deriva dalla intenzione di protestare nella maniera più energica contro l'umiliante condizione in cui i cadetti si trovano a causa dell'au-

toritarismo del centro che ad esempio non volle permettere che neanche un solo cadetto partecipasse al Comitato di difesa.

I membri della destra accusano i cadetti di fare un ricatto politico. L'animazione che regna si è rivelata nella seduta del pomeriggio di oggi durante la discussione del *bill* relativo ai contadini. Miliukoff ha parlato due ore: egli ha analizzato la legislazione agraria del riscatto delle terre, accusando tutti i Governi di opporsi alle legittime richieste dei contadini.

Il discorso di Miliukoff ha provocato un tumulto all'estrema destra, donde sono partiti insulti all'indirizzo di Miliukoff.

Quando questi disse che le misure agrarie prese dal Governo sono contrarie allo spirito della costituzione, un membro della destra ha gridato: Non vi è costituzione in Russia. Questa apostrofe è stata applaudita dal suo partito.

BERLINO, 13. — I socialisti hanno presentato alla presidenza del Reichstag una mozione per la modificazione dell'art. 11 della costituzione dell'Impero nel senso che per la dichiarazione di guerra a nome dell'Impero sia necessario, oltre l'assenso del Consiglio federale, anche l'assenso del Reichstag.

BERLINO, 14. — L'ambasciatore di Francia, Cambon, ha offerto ieri sera nel palazzo dell'ambasciata un pranzo in onore del ministro interinale degli esteri Kinderlan Wachter. Intervennero al pranzo anche gli ambasciatori d'Italia e di Spagna ed i rappresentanti delle altre ambasciate.

MADRID, 14. — La Camera ha intrapreso la discussione del bilancio.

PIETROBURGO, 14. — La crisi relativa all'elezione del presidente della Duma è terminata.

Nella seduta di iersera i democratici costituzionali ed i membri del partito della rigenerazione pacifica decisero di votare per Komiakoff come presidente della Duma.

WASHINGTON, 14. — Il segretario di Stato per la marina Metralf ha dato le sue dimissioni per motivi di salute ed è stato sostituito dal segretario supplente Newberry.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il Comitato turco-bulgaro per le ferrovie orientali discuterà nella seduta odierna circa il valore finanziario del tronco ferroviario da Vakarel a Bellova.

Si crede che la discussione terminerà nella seduta di lunedì. Sembra che la Compagnia delle ferrovie orientali abbia diminuito le sue pretese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

13 novembre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	759 6.
Umidità relativa a mezzodì	47.
Vento a mezzodì	N
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 15.1.
	minimo 6 5.
Pioggia in 24 ore	—

13 novembre 1908

In Europa: pressione massima 769 sull'Ungheria, Svizzera e Spagna centrale, minima di 745 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 4 mm. sulle Marche e Napolitano; temperatura irregolarmente variata; venti forti vari qua e là sull'Italia centrale; pioggie sull'Abruzzo, penisola Salentina e Sicilia; medio Adriatico agitato.

Barometro: a 737 in Val Padana, minimo a 762 sulle isole.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo generalmente sereno; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 novembre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	16 8	10 5
Genova	sereno	calmo	18 1	10 4
Spezia	sereno	calmo	14 8	6 0
Cuneo	sereno	—	11 2	4 2
Torino	nebbioso	—	8 5	1 4
Alessandria	nebbioso	—	10 0	— 0 2
Novara	nebbioso	—	10 0	— 2 0
Domodossola	sereno	—	11 4	— 2 0
Pavia	nebbioso	—	4 8	— 0 4
Milano	nebbioso	—	8 7	— 0 2
Como	nebbioso	—	11 1	0 5
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	9 2	5 0
Brescia	coperto	—	9 2	4 3
Cremona	nebbioso	—	5 4	0 4
Mantova	nebbioso	—	6 9	1 2
Verona	nebbioso	—	10 2	— 0 7
Belluno	sereno	—	9 4	— 0 1
Udine	sereno	—	9 8	1 4
Treviso	sereno	—	11 0	2 0
Venezia	sereno	calmo	9 6	1 2
Padova	nebbioso	—	10 4	— 2 0
Rovigo	nebbioso	—	10 0	— 2 0
Piacenza	nebbioso	—	5 0	0 0
Parma	nebbioso	—	9 0	— 0 6
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	9 7	2 0
Modena	nebbioso	—	10 1	— 1 1
Ferrara	nebbioso	—	10 3	— 1 4
Bologna	sereno	—	10 7	2 5
Ravenna	sereno	—	10 8	— 0 8
Forlì	sereno	—	10 8	4 8
Pesaro	sereno	mosso	12 6	2 0
Ancona	1/2 coperto	mosso	13 0	3 6
Urbino	sereno	—	6 8	3 8
Macerata	sereno	—	8 0	3 9
Ascoli Piceno	sereno	—	10 8	5 5
Perugia	sereno	—	9 0	4 5
Camerino	sereno	—	5 9	3 0
Lucca	sereno	—	14 3	1 8
Pisa	sereno	—	17 4	— 0 8
Livorno	sereno	calmo	15 8	3 8
Firenze	sereno	—	13 8	1 3
Arezzo	sereno	—	11 6	1 3
Siena	sereno	—	11 4	6 8
Grosseto	sereno	—	13 8	2 2
Roma	sereno	—	14 8	6 5
Teramo	sereno	—	10 2	3 7
Chieti	sereno	—	7 8	4 0
Aquila	sereno	—	7 2	0 9
Agnone	sereno	—	4 7	2 2
Foggia	3/4 coperto	—	9 9	6 6
Bari	3/4 coperto	agitato	13 0	9 0
Lecce	3/4 coperto	—	15 0	10 9
Caserta	sereno	—	15 0	7 8
Napoli	sereno	legg. mosso	13 9	9 2
Benevento	sereno	—	12 6	8 1
Avellino	sereno	—	11 7	7 1
Caggiano	3/4 coperto	—	7 3	4 2
Potenza	coperto	—	6 0	3 4
Cosenza	sereno	—	15 6	6 3
Tiriolo	1/4 coperto	—	16 8	7 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	agitato	18 6	16 4
Palermo	1/2 coperto	agitato	16 8	12 1
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 0	14 0
Caltanissetta	nebbioso	—	13 2	8 7
Messina	3/4 coperto	calmo	18 4	13 6
Catania	coperto	mosso	18 1	11 1
Siracusa	coperto	legg. mosso	18 4	10 5
Cagliari	sereno	molto agit.	18 9	3 0
Sassari	sereno	—	16 0	8 0